Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 168

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 19 luglio 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107-50-033-53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoca di onorificenza

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 23 novembre 1939-XVIII (registrato al Controllo generale addì 12 gennaio 1940-XVIII, registro decreti n. 26, pagg. 385-86), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 22 febbraio 1925, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Agueci Giuseppe fu Michele.

(2622)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 maggio 1940-XVIII, n. 849.

Approvazione del protocollo della prima sessione delle Commissioni governative italiana e turca firmato in Roma, il 24 febbraio 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo della prima sessione della Commissione governativa italiana e turca, firmato in Roma il 24 febbraio 1940.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Protocole de la première session des Commissions gouvernementales italienne et turque

La *Commission gouvernementale italienne*, et la *Commission gouvernementale turque* instituées en exécution de l'article 6 de l'Accord commercial entre le Royaume d'Italie et la République Turque, signé à Ankara le 15 octobre 1938, se sont réunies à Rome du 10 janvier au 24 février 1940.

Les résultats des travaux des Commissions sont fixés comme suit:

A) QUESTIONS ÉCONOMIQUES ET COMMERCIALES

1. Les listes I et II des contingents d'importation prévus dans l'Accord commercial signé à Ankara le 15 octobre 1938 sont remplacées par les listes I et II annexées au présent Protocole.

Les contingents indiqués dans les listes susdites sont établis pour une période de douze mois à partir du 1er janvier 1940.

2. Les contingents des marchandises d'origine turque à importer dans le Dodécanèse et en Libye, prévus par le Protocole du 15 octobre 1938, sont établis comme suit:

MARCHANDISES	Valeur en milliers de lires italiennes
Huile de styrax	250
Grignons d'olives	600
Raisins sultanines	2.000
Légumes secs (excepté les fèves)	1.000
Bétail vivant et abattu	3.500
Oeufs de volaille	400
Figues Hurda	400
Tahine	30

B) QUESTIONS GÉNÉRALES

3. La validité des Accords commercial et de paiements et de ses annexes signés à Ankara le 15 octobre 1938 entre la République Turque et le Royaume d'Italie est prorogée jusqu'au 31 décembre 1940.

Les deux Gouvernements se mettront en rapport dans le courant du mois d'octobre 1940 pour définir le régime qui devra être appliqué à partir du 1er janvier 1941.

Il est bien entendu que les termes de l'Accord commercial et de l'Accord de paiements du 15 octobre 1938 et de toutes ses annexes qui ne sont pas repris dans le présent Protocole, restent toujours en vigueur jusqu'à la date de l'expiration dudit Protocole.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 24 février 1940.

A. GIANNINI — HÜSEYIN BAYDUR

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

LISTE I

Liste des marchandises italiennes à exporter en Turquie

No. du tarif douanier turc		Contingents annuels (en tonnes)
18 *a*) *c*)	. . . .	
21 *b*)	. . . .	
22	. . . .	
36 *c*)	. . . .	10
200	. . . .	
201 *b*)	. . . .	
202 *b*)	. . . .	
19	. . . .	5
23 *a*) *b*)	. . . .	3
24 *b*)	. . . .	5
25	. . . .	1
43	. . . .	2
56 *b*) *c*)	. . . .	0,500
65 *b*) *c*) *d*) *h*)	. . . .	5
66 *a*)	. . . .	25
75 *c*)	. . . .	5
84	. . . .	40
89	. . . .	40
102	. . . .	100
103	. . . .	25
105	. . . .	20
106	. . . .	150
107 *b*)	. . . .	20
115	. . . .	2
125	. . . .	20
126	. . . .	150
129 *b*)	. . . .	100
130	. . . .	0,300
131	. . . .	25
132 *a*)	. . . .	5
132 *b*)	. . . .	200
133	. . . .	1
135	. . . .	1
139	. . . .	0,300
144	. . . .	0,200
164	. . . .	15
165	. . . .	15
170 *b*)	. . . .	60
178	. . . .	3.000
212	. . . .	1
215	Avec l'autorisation préalable du Ministère des douanes et des monopoles .	20
216	Idem	10
218	Idem	20
219	Idem	1
258	. . . .	120
259	. . . .	1
271	. . . .	5
275	. . . .	5
276 *c*) *d*) *h*)	. . . .	100
281 *a*)	. . . .	50
281 *b*)	. . . .	20
281 *c*)	. . . .	1
281 *d*)	. . . .	50
281 *c*) 1	. . . .	150
281 *c*) 2	. . . .	2
288 *a*)	. . . .	5
288 *c*)	. . . .	100
290	. . . .	—
295	. . . .	—
298	. . . .	15
299	. . . .	25
302	. . . .	80
305 *a*)	. . . .	50
305 *b*)	. . . .	50
305 *c*) *h*)	. . . .	100
306	. . . .	40
307	. . . .	15
315 *a*) *c*)	. . . .	7
321 *b*)	. . . .	3
324	. . . .	600
328 *a*)	. . . .	500
328 *b*)	. . . .	1.500
329	. . . .	100
330	. . . .	40
331	. . . .	100
332	. . . .	80
333	. . . .	2
334	. . . .	60
335 *a*)	. . . .	160
335 *b*)	. . . .	60
337	. . . .	300
338	. . . .	20
340	Avec l'autorisation préalable du Ministère des douanes et des monopoles .	—
341 *b*)	. . . .	20
341 *c*)	. . . .	1.000
341 *d*)	. . . .	100
342	. . . .	80
345	. . . .	10
346 *c*)	. . . .	10
346 *d*)	. . . .	40
353	. . . .	—
361 *b*)	. . . .	4
362	. . . .	2
363	. . . .	20
de 366 à 370	Avec l'autorisation préalable du Ministère du commerce	1.200
371	. . . .	200
372	. . . .	40
373	. . . .	40
375	. . . .	2
377	. . . .	70
378	. . . .	300
379 I.	. . . .	750
379 II.	. . . .	700
379 III.	. . . .	2.500
380	. . . .	10
383	. . . .	50
384	. . . .	1
386	. . . .	1
387	. . . .	5
389	. . . .	15
390 *a*)	. . . .	5
391	. . . .	5
392	. . . .	10
400	. . . .	3
401	. . . .	5
403	. . . .	2
409 *b*)	. . . .	1
412 *a*) 2, *b*) 2	. . . .	50
413	. . . .	30
414	. . . .	50
416	. . . .	30
417	. . . .	50
418	. . . .	20
421 *c*)	. . . .	20
424	. . . .	20
425	. . . .	10
442	. . . .	4
444	. . . .	30
445	. . . .	300
446	. . . .	25
448	. . . .	10
449	. . . .	25
451	. . . .	250
452	. . . .	400
453	. . . .	32
454	. . . .	10
464	. . . .	30
467 *a*) *b*)	. . . .	100
467 *c*) *d*)	. . . .	5
468	. . . .	35
469	Avec l'autorisation préalable du Ministère du commerce	—
471	. . . .	100
472	. . . .	50
473	. . . .	500
476	. . . .	10
477 *b*) *c*) *d*) *h*)	. . . .	300
481 *b*) 3, 4	. . . .	120
481 *c*) *d*)	. . . .	300
485	. . . .	200
486	. . . .	1
487	. . . .	150

No. du tarif douanier turc		Contingents annuels (en tonnes)
488	. . . .	150
495	. . . .	30
496	. . . .	200
497	. . . .	—
501	. . . .	25
502	. . . .	20
503	. . . .	20
505	. . . .	50
510	. . . .	30
511 *b*) *c*) *d*)	. . . .	150
512 *b*) *c*) *d*)	. . . .	50
513	. . . .	10
514	. . . .	10
515 *b*) *c*) *d*)	. . . .	15
519	. . . .	220
520	. . . .	7.700
523 *a*) *c*)	. . . .	2.750
524 *a*)	. . . .	715
526 *c*)	. . . .	11
527	. . . .	110
528 *a*)	. . . .	22
528 *b*)	. . . .	17
528 *c*)	. . . .	1
529 *a*) *b*)	. . . .	2.130
529 *c*)	. . . .	27
529 *d*)	. . . .	11
530	. . . .	220
531	. . . .	770
532	. . . .	220
533	. . . .	77
534	. . . .	100
535 *a*)	. . . .	50
535 *b*)	. . . .	100
538 *a*)	. . . .	50
538 *b*) 1	. . . .	30
538 *b*) 2	. . . .	50
538 *c*)	. . . .	100
538 *d*)	. . . .	100
538 *h*)	. . . .	35
538 *v*) 1	. . . .	15
538 *v*) 2	. . . .	30
539 *d*) *h*) *v*)	. . . .	20
541	. . . .	500
544	. . . .	50
545	. . . .	5
549	. . . .	10
550	. . . .	15
551	. . . .	10
552	. . . .	200
553	. . . .	60
558 *h*)	. . . .	600
563	. . . .	2
564	. . . .	2
565	. . . .	40
566	. . . .	0,500
567	. . . .	15
568	. . . .	4
570 *d*)	. . . .	10
576 *a*) *b*)	. . . .	2
593	. . . .	1
595 *b*)	. . . .	3
595 *c*)	. . . .	25
598	. . . .	—
601 *h*)	. . . .	2
602	. . . .	1
603	. . . .	2
611	. . . .	1
613	. . . .	1
614	Avec l'autorisation préalable du Ministère intéressé	6
615	. . . .	1
616	. . . .	3
617	. . . .	25
618	. . . .	30
619	. . . .	15
620	. . . .	15
623 *a*)	. . . .	25
624	. . . .	0,500
625	. . . .	15
626	. . . .	5
632	. . . .	25
634	. . . .	5
638 *a*)	Avec l'autorisation préalable du Ministère des douanes et des monopoles .	3
643 *a*)	Idem	25
644	Idem	5
645	Idem	20
648	. . . .	250
651	. . . .	—
652	. . . .	—
653 *a*)	. . . .	50
653 *b*) *c*)	. . . .	30
654	. . . .	5
656	Avec l'autorisation préalable du Ministère du commerce	—
657	Idem	—
658	Idem	—
659	Idem	—
660	Machines à coudre et leurs pièces de rechange	—
661	. . . .	—
662	. . . .	60
663	. . . .	100
664	Avec l'autorisation préalable du Ministère intéressé	—
665	Avec l'autorisation préalable du Ministère de l'economie seulement pour les compresseurs	500
666	Avec l'autorisation préalable du Ministère du commerce	—
666/I	. . . .	—
666/II	Avec l'autorisation préalable du Ministère du commerce	—
667 *a*)	. . . .	300
667 *b*)	. . . .	250
667 *h*) *v*)	. . . .	100
668 *a*)	. . . .	200
669 *a*) *b*)	. . . .	150
679 *a*)	. . . .	40
679 *b*)	. . . .	60
679 *c*)	. . . .	10
679 *d*)	. . . .	2
680	. . . .	1
700 *b*)	. . . .	30
702 *a*) *b*)	. . . .	1.500
702 *c*)	. . . .	10
702 *d*)	. . . .	35
702 *h*)	. . . .	100
703 *a*) *b*) *c*) *d*) *h*)	. . . .	350
703 *v*)	. . . .	10
704	. . . .	235
706	. . . .	200
709	. . . .	100
710 *c*)	. . . .	0,500
710 *d*)	. . . .	100
710 *v*)	. . . .	10
711 *d*)	. . . .	5
711 *v*)	. . . .	1.000
712 *a*)	. . . .	100
712 *d*) *h*)	. . . .	140
716 *c*)	. . . .	3
716 *d*)	. . . .	10
716 *h*)	. . . .	70
717 *h*)	. . . .	10
718 *b*)	. . . .	0,500
718 *d*)	. . . .	300
720 *c*)	. . . .	10
720 *d*)	. . . .	5
724	. . . .	80
725 *h*)	. . . .	50
726 *b*)	. . . .	10
726 *c*)	. . . .	15
728	. . . .	1
729	. . . .	10
745 *a*)	. . . .	3.000
745 *c*)	. . . .	200
746	. . . .	1

No. du tarif douanier turc		Contingents annuels (en tonnes)
747		1
748		0,200
754 d)		2
754 i)		200
754 k)		15
754 y)		100
754 l)		800
754 m)		3
757		200
760		25
770		0,200
774		1
775		0,600
777		1
779		1
788		0,250
792		1
799 b)		1
806		1
812 c). h)		1
812 v)		20
815 b)		20
816		10
817		0,200
821		15
822		0,025
853		100
859		15
861		50
	Autres marchandises (1) Livres turques	320.000

(1) La rubrique « autres marchandises » comprend les produits d'origine italienne non mentionnés sur la présente liste.

Le montant affecté à cette rubrique sera utilisé comme suit:

1) La moitié sera destinée aux marchandises qui ont été importées en Turquie en 1934 et pour chacune de celles-ci dans la limite de 100 % de leur valeur d'importation.

2) L'autre moitié sera destinée aux marchandises qui n'ont pas été importées en Turquie en 1934 et pour chacune de celles-ci dans la limite de 1/8 de cette moitié.

Si la moitié prévue au 1er alinéa n'est pas totalement utilisée, le solde sera ajouté à la seconde moitié, pour être destiné aux marchandises designées à l'alinéa 2.

Il est entendu que les marchandises mentionnées aux alinéas 1 et 2 doivent, pour être importées en Turquie, être admises à l'importation suivant le régime général d'importation en vigueur en Turquie au moment de leur importation.

LISTE II

Marchandises turques à exporter en Italie

No. du tarif italien	MARCHANDISES		Contingents annuels
24	Oeufs de volaille	tonnes	4.000
33	Poissons frais	»	12.000
36	Caviar et autres oeufs de poissons préparés	»	6
64	Blé	»	30.000
65, 66 b)	Seigle, orge	»	25.000
69	Graines n. d.	»	2.500
74	Légumes secs	»	11.000
84 b)	Raisins secs	»	1.000
88	Caroubes	»	3.000
90	Figues sèches (Hurda)	»	1.000
115 a) 1	Tabacs bruts et en feuilles	Lires	5.000.000
117	Graines oléagineuses	tonnes	2.000
124 a) 2	Huile de poisson	»	1.000
125 e)	Huile d'olive	»	5.000
139	Cire d'abeilles	»	50
181	Coton brut	»	11.100
182	Déchets de coton	»	300
211 a, b)	Laine suinte ou lavée y compris la laine mohair	tonnes	1.000 (dont 700 tonnes pour la laine mohair)
112, 213	Déchets et bourre de laine, crin animal	»	90
214	Poils	»	150
227	Tapis	»	30
246	Cocons de soie	»	70
248	Déchets de soie	»	150
274 b)	Minerais de manganèse	»	1.200
274 c)	Minerais de plomb	»	3.000
274 f)	Minerais d'antimoine	»	250
549	Emeri	»	3.000
593	Amiante brut	»	600
639	Cornes, os bruts	»	800
654 b)	Gomme adragante	»	50
656 b) 1	Huile de styrax	»	30
716	Engrais organiques d'origine animale végétale ou mixte	»	1.000
777	Plantes médicinales	»	40
778 bis	Opium	»	25
783-786, 790-791, 796, 803	Matières tannantes et colorantes	»	3.000
805	Peaux brutes	»	1.600
924	Semences non oléagineuses	»	3.000
925	Son	»	10.000
935 a) 1	Eponges	»	5
938	Boyaux salés	»	140
951	Chiffons	»	1.600
	Autres marchandises (1)	Lires	6.000.000

(1) La rubrique « Autres marchandises » comprend les produits d'origine turque non mentionnés sur la présente liste.

Le montant affecté à cette rubrique sera utilisé comme suit:

1. La moitié sera destinée aux marchandises qui ont été importées en Italie en 1934 et pour chacune de celles-ci dans la limite de 100% de leur valeur d'importation.

2. L'autre moitié sera destinée aux marchandises qui n'ont pas été importées en Italie en 1934 et pour chacune de celles-ci dans la limite de 1/8 de cette moitié.

Si la moitié prévue au 1er alinéa n'est pas totalement utilisée, le solde sera ajouté à la seconde moitié, pour être destiné aux marchandises designées à l'alinéa 3

Il est entendu que les marchandises mentionnées aux alinéa 1 et 2 doivent, pour être importées en Italie, être admises à l'importation suivant le régime général d'importation en vigueur en Italie au moment de leur importation.

LEGGE 27 maggio 1940-XVIII, n. 850.

Modificazioni alla legge 21 marzo 1938-XVI, n. 670, che disciplina i premi letterari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 2 della legge 21 marzo 1938-XVI, n. 670, è modificato come segue:

« Le domande dirette ad ottenere tale autorizzazione debbono essere presentate al Ministero della cultura popolare, accompagnate dal regolamento del premio stesso. Tale regolamento dovrà contenere i seguenti dati:

1° indicazione precisa dell'Ente o della persona che istituisce il premio;

2° il titolo del premio;
3° materia alla quale il premio si riferisce;
4° somma da corrispondere al vincitore o ai vincitori del premio e sua eventuale divisibilità;
5° eventuale periodicità del premio;
6° data di scadenza del concorso, data e luogo di assegnazione del premio;
7° elenco delle persone che dovranno giudicare circa l'assegnazione del premio.

« Il promotore del premio dovrà inoltre allegare alla domanda una dichiarazione concernente il piano finanziario e l'indicazione precisa della disponibilità dei mezzi occorrenti per l'organizzazione del premio.

« Il promotore dovrà infine allegare alla domanda il programma della manifestazione nella quale viene assegnato il premio, anche se tale manifestazione sia di altro genere e semplicemente ad esso abbinata ».

Art. 2.

Il n. 8 dell'art. 4 della legge 21 marzo 1938-XVI, n. 670, è modificato come segue:

« 8° tre rappresentanti del Sindacato nazionale fascista autori e scrittori, designati dalla Confederazione fascista professionisti ed artisti e scelti fra gli esponenti di ognuna delle tre seguenti discipline: lettere, critica e storia ».

Art. 3.

Alle disposizioni contenute nella legge 21 marzo 1938-XVI, n. 670, sono aggiunte le altre contenute negli articoli seguenti.

Art. 4.

I concorrenti al premio debbono essere iscritti al Partito Nazionale Fascista e, di regola, al Sindacato nazionale fascista autori e scrittori.

Art. 5.

La data di pubblicazione delle opere edite partecipanti al concorso è quella della timbratura della prima edizione completa, secondo le modalità prescritte dalla legge sul diritto di autore.

Art. 6.

Il Ministero della cultura popolare, in base agli elementi forniti dalle domande e dai documenti e regolamenti annessi di cui al precedente art. 1, approverà il bando di concorso.

Nel bando dovrà essere esplicitamente dichiarato se il premio sia riservato alle sole opere che partecipano al concorso o possa essere assegnato anche ad altre opere ed entro quali limiti.

Art. 7.

Nell'elenco di cui al n. 7 del precedente articolo 1 devono essere compresi, tra i rappresentanti di Enti, un rappresentante del Sindacato nazionale fascista autori e scrittori e un rappresentante del locale Sindacato interprovinciale fascista autori e scrittori, quest'ultimo designato dal segretario del Sindacato nazionale fascista autori e scrittori.

I rappresentanti di Enti politici e di altri Enti non culturali non potranno essere più di tre.

Uno scrittore non può far parte della giuria di più di tre concorsi in un anno.

Art. 8.

Le giurie, esaurito l'esame delle opere partecipanti al concorso ed almeno un mese prima dell'assegnazione del premio, dovranno inviare al Ministero della cultura popolare:

a) un elenco delle opere presentate indicando, per quelle edite, la data di pubblicazione;

b) i dati da cui si possa desumere se le opere e gli autori di esse siano nelle condizioni previste dal bando di concorso.

Il Ministero della cultura popolare, eseguiti gli opportuni accertamenti, comunicherà alla giuria le proprie eventuali osservazioni.

Art. 9.

Le decisioni delle giurie, sia parziali che definitive, non potranno essere pubblicate prima che siano proclamati ufficialmente i vincitori dei premi rispettivi.

A concorso espletato, i comunicati relativi all'assegnazione di quei premi che possono essere attribuiti anche a non concorrenti, debbono contenere esclusivamente l'indicazione del vincitore o dei vincitori.

La presente disposizione è applicabile anche ai premi letterari esentati dalla preventiva autorizzazione del Ministero della cultura popolare a termini dell'art. 8 della legge 21 marzo 1938-XVI, n. 670.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PAVOLINI — GRANDI — BOTTAI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 21 giugno 1940-XVIII, n. 851.

Autorizzazione della spesa occorrente per i lavori di ampliamento della sede del Ministero per gli scambi e per le valute.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 3.400.000 per i lavori di ampliamento della sede del Ministero per gli scambi e le valute.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze provvederà, con propri decreti, alla iscrizione della predetta somma nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di L. 2.500.000 nell'esercizio 1940-41 e L. 900.000 nell'esercizio 1941-42.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 21 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 21 giugno 1940-XVIII, n. 852.

Autorizzazione della spesa di L. 8.000.000 per l'esecuzione di opere urgenti di pronto soccorso in alcune Provincie danneggiate da alluvioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di L. 8.000.000 in aggiunta a quella di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 847, per l'esecuzione di opere urgenti di pronto soccorso in alcune Provincie danneggiate da alluvioni.

Il Ministro per le finanze provvederà, con proprio decreto, alla iscrizione della predetta somma nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio corrente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 21 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 21 giugno 1940-XVIII, n. 853.

Concessione di proroghe per l'ultimazione di lavori sussidiati dallo Stato in dipendenza di terremoti e di altre pubbliche calamità.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Agli effetti del pagamento dei sussidi a favore dei danneggiati dai terremoti del 1908 e successivi fino a quello del 1920 e norma dell'art. 5, 4° comma, della legge 4 aprile 1935-XIII, n. 454, è data facoltà agli ingegneri capi degli Uffici del genio civile, fino al 30 giugno 1941-XIX, di consentire, quando concorrano giustificati motivi, proroghe per l'ultimazione dei lavori, di durata non superiore a quella dei termini ordinari fissati dall'articolo stesso.

Analoga facoltà può essere consentita, fino al 30 giugno 1941-XIX, dal Ministro per i lavori pubblici agli ingegneri capi degli Uffici del genio civile delle Provincie nelle quali, per la riparazione o la ricostruzione di edifici di proprietà privata in conseguenza di danni causati da pubbliche calamità, siano stati concessi dal Ministero dei lavori pubblici sussidi con prefissione di termini per l'ultimazione dei lavori a norma di legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 21 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 25 giugno 1940-XVIII, n. 854.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1940-XVIII, n. 417, riguardante la facoltà accordata al Ministro per l'educazione nazionale di stabilire, con sua ordinanza e in deroga alle vigenti disposizioni, le modalità per gli scrutini e per gli esami nelle scuole di ogni ordine e grado.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 maggio 1940, n. 417, riguardante la facoltà accordata al Ministro per la educazione nazionale di stabilire, con sua ordinanza e in deroga alle vigenti disposizioni, le modalità per gli scrutini e per gli esami nelle scuole di ogni ordine e grado.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Dalla Zona di operazioni, addì 25 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 25 giugno 1940-XVIII, n. 855.

Soppressione dell'Istituto « Casanova » di Napoli e istituzione dell'Opera « Casanova ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Istituto « Casanova » pei fanciulli usciti dagli asili in Napoli è soppresso.

Art. 2.

E' istituita l'« Opera Casanova » avente per scopo l'educazione e l'istruzione degli alunni poveri della Regia scuola tecnica industriale « Casanova » di Napoli e il concorso nella spesa pel mantenimento di questa.

Il patrimonio dell'Istituto « Casanova » e l'amministrazione del lascito Paladini, in conformità delle disposizioni del testatore, sono devoluti all'Opera « Casanova », la quale subentra in tutti i diritti e assume tutte le obbligazioni dell'Istituto stesso.

Gli attuali soci dell'Istituto « Casanova » sono iscritti di diritto fra i soci dell'Opera « Casanova », a meno che dichiarino espressamente di rinunciarvi.

Art. 3.

L'Opera « Casanova » è eretta in ente morale ed ha sede presso la Regia scuola tecnica industriale « Casanova » di Napoli.

Art. 4.

La gestione temporanea dell'Opera « Casanova » sarà affidata ad un commissario governativo che sarà nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale.

Il commissario governativo, entro tre mesi dall'assunzione dell'ufficio, proporrà lo statuto dell'Opera, da approvarsi nei modi di legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 25 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 21 giugno 1940-XVIII, n. 856.

Norme per la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il primo comma dell'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, ricorrendo necessità per causa di guerra;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato e la Corte dei conti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Contratti e servizi in economia.

Art. 1.

Le disposizioni del presente decreto si applicano nei riguardi delle Amministrazioni militari, dei servizi speciali creati per la guerra e di ogni altro ente o servizio dello Stato, chiamato a disimpegnare, anche in parte, compiti e funzioni dipendenti o comunque connessi allo svolgimento della guerra.

Le Amministrazioni militari considerate nel presente decreto sono quelle del R. Esercito, della R. Marina, della R. Aeronautica, della R. Guardia di Finanza, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e di ogni altro Corpo armato che fosse necessario istituire o equiparare a quelli suindicati.

I servizi speciali creati per la guerra sono quelli previsti dalla legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415 e gli altri che siano dichiarati tali dal provvedimento che li istituisce.

Nei riguardi dei servizi o degli enti preesistenti, il Ministro delle finanze stabilirà, previa richiesta delle amministrazioni competenti, quali di essi debbano considerarsi come servizi di guerra perchè aventi compiti o funzioni dipendenti o connesse, anche in parte, allo svolgimento della guerra, e ciò ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente decreto.

Art. 2.

Ai bisogni delle amministrazioni, anche se ad ordinamento autonomo, dei servizi e degli enti di cui all'art. 1 si può provvedere mediante contratti, in seguito ad asta pubblica, licitazione o trattativa privata, od anche in economia, qualunque ne sia la natura e l'importo.

Art. 3.

I contratti e le proposte di esecuzione in economia dalle Amministrazioni centrali contemplate dall'art. 1, anche se a ordinamento autonomo, dovranno essere sottoposti al parere degli appositi comitati di cui ai successivi articoli, sempre quando l'importo relativo non sia inferiore ai seguenti limiti:

L. 500.000 se da concludersi in economia;

L. 1.000.000 se da concludersi a trattativa privata;

L. 1.500.000 se da aggiudicarsi in seguito a licitazione privata;

L. 2.500.000 se da aggiudicarsi in seguito ad asta pubblica.

Tali limiti s'intendono raddoppiati per forniture per le quali siano stati predisposti appositi capitolati d'oneri, approvati previo parere del Consiglio di Stato.

Art. 4.

Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo e del Ministro delle finanze, possono essere istituiti presso le Amministrazioni centrali, anche se ad ordinamento autonomo, che provvedono ai servizi di cui all'articolo 1, Comitati speciali per il controllo sulla gestione amministrativa e sulla contabilità delle Amministrazioni stesse, nulla innovando per quanto riguarda la funzione della Corte dei conti salvo il disposto del successivo articolo 6.

I Comitati saranno composti di un rappresentante rispettivamente del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e del Ministero delle finanze e potranno giovarsi dell'opera di esperti da designarsi caso per caso. Le norme per il loro funzionamento saranno stabilite con decreti Reali su proposta del Ministro delle finanze di concerto col Ministro competente.

Quando gli atti relativi a contratti od a servizi in economia siano sottoposti al visto dei predetti Comitati, l'Amministrazione ha facoltà di prescindere dal parere del Consiglio di Stato e di altri organi consultivi.

Qualora le amministrazioni suddette abbiano già organi consultivi questi saranno integrati con i rappresentanti di cui al secondo comma.

Il parere espresso dai Comitati non interrompe il corso degli atti. Per quegli atti, però, per i quali è normalmente

prescritto di sentire il Consiglio di Stato, si osserva, quando non sia stato seguito in tutto o in parte, il parere del Comitato, la procedura stabilita dall'articolo 109 del Regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 5.

Presso le forze armate mobilitate dell'esercito gli acquisti possono essere fatti mediante contratti a trattativa privata od in economia.

A) I contratti a trattativa privata saranno stipulati senza l'obbligo di sentire i pareri di cui all'art. 4 e saranno approvati:

a) dai comandanti di corpo per importi inferiori a L. 300.000;

b) dall'intendente d'armata per importi da L. 300.000 a L. 500.000;

c) dal Ministero per importi superiori a L. 500.000.

B) Gli acquisti in economia saranno autorizzati:

a) dai comandanti di corpo per importi inferiori a L. 30.000;

b) dagli intendenti d'armata per importi da L. 30.000 a L. 100.000.

Per i contratti e gli acquisti disposti dalle altre forze armate le approvazioni e le autorizzazioni saranno date dalle autorità militari che saranno stabilite dai Ministeri competenti di concerto con quello delle finanze.

Art. 6.

I provvedimenti di approvazione dei contratti stipulati ai sensi dei precedenti articoli, non sono soggetti alla preventiva registrazione della Corte dei conti.

Art. 7.

Nei casi di urgenza, chi ha stipulato il contratto può ordinarne l'esecuzione prima della relativa approvazione che deve essere, però, subito richiesta.

Il provvedimento di approvazione sarà unito ad un titolo di pagamento e, in ogni caso, a quello di saldo.

Nel caso di mancata approvazione sarà corrisposto il prezzo delle cose fornite o dei lavori eseguiti in base alle condizioni contrattuali, escluso qualsiasi maggiore compenso o indennizzo salvo il rimborso delle spese effettive sostenute per la stipulazione del contratto.

Solamente quando, per l'esecuzione del contratto, siano occorsi impianti o approvvigionamenti speciali ovvero siano da liquidare manufatti e lavori non ultimati, e, sia degli uni che degli altri, non sia possibile, in tutto o in parte, una successiva utilizzazione, può essere concesso all'assuntore un compenso da stabilirsi d'accordo tra le parti o, in difetto, mediante deliberazione dell'Amministrazione competente, salvo ricorso agli speciali organi giurisdizionali istituiti o da istituirsi a norma dell'art. 21.

Art. 8.

Quando sia necessario ordinare l'inizio di una fornitura o lavoro prima che sia possibile determinare i prezzi ovvero altre condizioni contrattuali, si stipula un atto dal quale risultino le clausole che possono essere intanto stabilite e, anche approssimativamente, l'importo.

Le altre condizioni sono fatte risultare da un atto addizionale copia del quale, come dell'atto principale, dovrà essere unita insieme al provvedimento d'approvazione ad un titolo di pagamento e, in ogni caso, all'ordine di pagamento del saldo.

In caso di mancato accordo fra le parti, valgono le norme di cui all'ultimo comma del precedente art. 7.

Art. 9.

Quando sia stata iniziata l'esecuzione di forniture e lavorazioni prima della determinazione dei prezzi, la valutazione della fornitura o lavorazione già eseguita, agli effetti del pagamento di acconti, è fatta ai prezzi stabiliti insindacabilmente dalla Amministrazione appaltante salvo conguaglio dopo che il contratto sia stato perfezionato.

Gli acconti, fino a che il contratto non sia perfezionato, non potranno eccedere gli otto decimi dell'importo della fornitura o lavorazione eseguita.

Art. 10.

Per i contratti stipulati dagli enti mobilitati possono essere pagati acconti che non devono mai superare gli otto decimi dell'importo della fornitura o della lavorazione.

Art. 11.

Le norme stabilite per i contratti dai precedenti articoli valgono per qualsiasi aggiunta o variante che dovrà farsi sempre risultare da un atto addizionale.

Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 11 del R. decreto 18 novembre 1923-II n. 2440.

Art. 12.

In caso di inadempienza, anche parziale, da parte dell'assuntore, il contratto può essere rescisso.

La rescissione è dichiarata con provvedimento dell'amministrazione nel quale può essere determinato l'ammontare del danno da addebitarsi all'assuntore, salvo ricorso agli organi giurisdizionali di cui all'art. 21.

Ove l'Amministrazione non creda di far luogo alla rescissione del contratto, ha sempre facoltà di procedere ad esecuzione di ufficio nelle forme che, a suo giudizio insindacabile, ritenga più idonee prendendo anche possesso, ove occorra, sentito il Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra, dello stabilimento, dei macchinari e di quant'altro occorra per l'esecuzione della fornitura.

L'inizio dell'esecuzione d'ufficio non toglie la facoltà di addivenire successivamente alla risoluzione del contratto.

L'ammontare del danno determinato in caso di risoluzione e quello delle maggiori spese derivanti dall'esecuzione di ufficio in confronto della spesa cui avrebbe dato luogo l'esecuzione contrattuale, sono trattenuti sugli averi e sulla cauzione dell'assuntore, al quale nulla compete nel caso di minore spesa.

Art. 13.

Il collaudo definitivo è disposto dall'Amministrazione ed è effettuato da funzionari ed agenti all'uopo delegati (esclusi coloro che hanno diretto o sorvegliato l'esecuzione dei lavori) oppure dalle Commissioni appositamente istituite.

In base alle risultanze delle verifiche, è compilato un verbale di collaudo, il quale, ove conchiuda pel rifiuto, deve indicarne i motivi.

L'assuntore ha sempre diritto di assistere personalmente o a mezzo di un suo legale rappresentante, alle operazioni di collaudo, oppure, quando l'Amministrazione giudichi non opportuno tale intervento alle operazioni, ad essere sentito dalla Commissione o dal funzionario incaricato del collaudo per esporre le sue ragioni prima che sia pronunziato il giudizio definitivo.

L'assenza dell'assuntore debitamente invitato non può infirmare la validità del collaudo.

Contro i provvedimenti dell'Amministrazione in materia di collaudo non è ammesso appello o altra qualsiasi forma

di reclamo, nè in sede amministrativa nè in sede giurisdizionale, per ciò che riguarda il giudizio sull'accettabilità o meno dei materiali o della esecuzione dei lavori in genere che formano oggetto del contratto, salvo il ricorso ad organi superiori di collaudo quando tale ricorso sia previsto dalle clausole contrattuali o regolamentari già esistenti.

Per i lavori o forniture di importo non superiore a L. 50.000 l'atto di collaudo può essere sostituito con un certificato di regolare esecuzione.

Art. 14.

L'Amministrazione può, a suo giudizio insindacabile, accettare le materie o i lavori rifiutati al collaudo con una riduzione percentuale sul prezzo contrattuale da stabilirsi caso per caso, ferme rimanendo le sanzioni in cui il fornitore sia incorso a norma del contratto.

Art. 15.

Alle forniture, ai lavori, ai trasporti e a qualsiasi altra prestazione per servizi delle forze mobilitate si applicano in materia di precedenza, nei confronti delle obbligazioni contratte con privati o con altra Amministrazione dello Stato, le norme di cui alla legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 480.

Art. 16.

Non è ammissibile alcuna domanda di risoluzione di contratti fondata sulle condizioni create dallo stato di guerra quando i contratti stessi rientrino fra quelli contemplati dal precedente art. 2.

Per assicurare la continuità dell'esecuzione contrattuale, l'Amministrazione ha diritto di sostituire altre clausole o pattuizioni a quelle che più non siano eseguibili per causa del suddetto stato di guerra.

Qualora sorgessero dissensi in merito alla sostituzione delle clausole o pattuizioni di cui al comma precedente saranno sentiti i Comitati di cui all'art. 4.

Il provvedimento adottato dal Ministro sul parere del Comitato è, per qualsiasi motivo e in modo più assoluto, insindacabile e per la sua perfezione non occorre sentire altra autorità o corpo consultivo.

Art. 17.

I pagamenti in conto ai fornitori e appaltatori in dipendenza di contratti per i bisogni delle forze mobilitate, quando non debbano provvedervi le casse militari, e gli enti incaricati di servizi in economia, possono essere effettuati mediante apertura di credito a favore dell'ente all'uopo delegato.

L'apertura di credito può essere complessiva per tutti i contratti riferibili ad uno stesso capitolo di bilancio e l'ente delegato provvede ai pagamenti mediante ordinativi emessi a favore dei fornitori ed appaltatori.

Il pagamento del saldo del contratto, salvo le disposizioni vigenti per i servizi in economia, è effettuato con mandato diretto, emesso dall'Amministrazione centrale, al quale è unita una dimostrazione degli acconti pagati, firmata dal fornitore o appaltatore a titolo di benestare, con l'indicazione degli ordinativi di pagamento e dei rendiconti ai quali sono stati allegati.

Art. 18.

Le disposizioni dei precedenti articoli 1 a 7 valgono anche per i contratti di vendita di materiali e di altre cose mobili e per quelli di affitto o concessione in uso di mobili od immobili, anche se provenienti da requisizioni.

Art. 19.

Quando un'eccezionale urgenza non renda possibile la preventiva stipulazione di un atto scritto, le forniture, i lavori e le prestazioni possono, sotto la personale responsabilità di chi li ordina, essere commessi verbalmente.

In tal caso il funzionario ordinatore inviterà al più presto l'assuntore a riconoscere mediante privata scrittura l'impegno verbale ed ove ciò non sia possibile provvederà a far risultare i dati essenziali della contrattazione in un documento firmato dalle parti da unirsi a corredo del primo titolo di pagamento.

Le stesse norme valgono anche per le forniture, i lavori e le prestazioni occorrenti per i servizi eseguiti in economia.

Le convenzioni di cui nel presente articolo possono essere rese esecutive dallo stesso funzionario ordinatore, purchè la spesa relativa rimanga nei limiti delle autorizzazioni ricevute.

Le convenzioni stesse, sono soggette a registrazione alla quale si provvederà o con la presentazione all'Ufficio del registro degli atti firmati dall'assuntore o mediante denunzia di contratto verbale, con la norma, in ogni caso, di cui al successivo art. 20.

Art. 20.

I contratti stipulati in base alle presenti norme sono da registrarsi gratuitamente.

Art. 21.

Per la risoluzione delle controversie relative ai contratti di cui all'art. 2 saranno istituiti, con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo di concerto col Ministro per la giustizia e con gli altri Ministri competenti, speciali organi giurisdizionali le cui decisioni non sono soggette ad appello nè a ricorso per Cassazione.

Con l'istituzione di detti organi giurisdizionali s'intendono decadute le clausole contenute nei contratti di forniture o di lavori che prevedano la costituzione di appositi collegi arbitrali.

Art. 22.

Quando in relazione ai contratti stipulati in base alle presenti norme occorra addivenire a transazione con le ditte interessate o dichiarare inapplicabili clausole penali stipulate a loro carico, l'amministrazione vi provvede, sostituendo al parere del Consiglio di Stato o di altri corpi consultivi, quando occorra, il parere del Comitato di cui all'art. 4.

CAPO II

Cessioni di materiali a ditte private — Rapporti delle ditte con lo Stato e fra di loro.

Art. 23.

I materiali di cui lo Stato siasi riservato il controllo o di cui siasi reso acquirente non possono essere ceduti senza autorizzazione degli organi dell'Amministrazione all'uopo designati.

Art. 24.

I rapporti di debito e credito tra ditte private, per cessioni di materiali autorizzate a norma dell'articolo precedente, debbono essere regolate direttamente fra le ditte stesse salvo che lo Stato abbia assunto l'obbligo di provvedere direttamente al pagamento dei materiali medesimi.

Art. 25.

Gli ordini di spedizione dei materiali di cui al precedente articolo 23 debbono indicare:

a) la ditta richiedente e, ove i materiali debbano servire per forniture allo Stato, gli enti incaricati della vigilanza e dell'esecuzione dei contratti;

b) la specie, la quantità e le caratteristiche del materiale da fornire;

c) il prezzo;

d) se il materiale sia di proprietà privata o statale ed a chi, in conseguenza, debba essere eseguito il relativo pagamento o se al pagamento stesso debba essere provveduto dal destinatario o dallo Stato.

Nel caso in cui lo Stato debba effettuare o ricevere pagamenti di materiali, deve essere specificato l'ente all'uopo incaricato.

Art. 26.

L'ordine di spedizione è inviato alla ditta o all'ente che deve eseguirlo. Un esemplare dell'ordine medesimo è contemporaneamente trasmesso;

a) alla ditta o all'ente destinatario;

b) alla ditta o all'ente cui deve essere eseguito il pagamento, se tale ditta o tale ente non è lo stesso speditore;

c) alla ditta o all'ente che deve eseguire il pagamento.

Lo speditore, appena eseguito l'ordine di spedizione, è tenuto a darne notizia all'autorità da cui tale ordine fu emanato, nonchè alle ditte o agli enti indicati alle lettere a), b), c) del precedente comma.

Art. 27.

Per tutti i contratti da eseguirsi presso stabilimenti sottoposti a vigilanza tecnica sulla lavorazione deve essere indicato l'ente cui è affidata tale vigilanza e quello al quale è deferita l'Amministrazione e liquidazione del contratto medesimo.

All'Ente amministratore e liquidatore spetta di eseguire qualsiasi pagamento che abbia relazione al contratto da esso amministrato sia che il pagamento stesso riguardi i materiali forniti dall'assuntore, sia che si riferisca a materie prime che lo Stato abbia assunto l'obbligo di somministrare, o a qualsiasi altra causa.

Lo stesso ente provvederà altresì a tutte le riscossioni eventualmente afferenti all'esecuzione del contratto.

Qualora, per eccezionali circostanze, qualche pagamento dovesse essere effettuato da un ente diverso da quello indicato nel contratto, il pagamento stesso si intenderà fatto per conto dell'ente incaricato della liquidazione al quale, quindi, dovrà essere notificato subito il pagamento eseguito, chiedendone il rimborso.

Art. 28.

Le ditte che effettuano le forniture di materiali o di prodotti il cui pagamento sia a carico dello Stato debbono procurarsi una dichiarazione di ricevimento da parte degli enti o ditte cui i materiali e i prodotti sono forniti.

Gli enti e le ditte riceventi hanno l'obbligo di rilasciare e rimettere senza ritardo tale dichiarazione non appena il materiale sia stato accettato, previo, ove occorra, il relativo collaudo.

Il pagamento non potrà effettuarsi che su presentazione delle dichiarazioni di ricevimento.

Art. 29.

Agli organi statali incaricati della vigilanza tecnica sulle ditte spetta di accertare che le norme stabilite dai precedenti articoli per le spedizioni dei materiali e, nel caso, pel rilascio e per l'invio delle dichiarazioni di ricevimento siano rigorosamente osservate.

Gli stessi organi tecnici accertano prontamente le cause degli eventuali irregolari o mancati arrivi e provvedono per le conseguenti regolarizzazioni, chiedendo, ove occorrano, le autorizzazioni necessarie all'autorità dalla quale le spedizioni furono ordinate.

CAPO III

Uffici di ricevimento e di spedizione dei materiali occorrenti pei servizi di guerra

Art. 30.

Per le operazioni relative al ricevimento ed alla spedizione delle derrate e dei materiali di cui lo Stato siasi reso acquirente o siasi riservato il controllo, sono istituiti, alla dipendenza del Ministero delle Comunicazioni, appositi uffici presso i porti e i centri ferroviari ove la loro azione può essere giudicata necessaria.

Tali uffici prendono il nome « Uffici di ricevimento e di spedizione ».

La loro ubicazione e la circoscrizione da assegnare a ciascuno di essi, sarà stabilita dal Ministero delle Comunicazioni d'accordo con i Ministeri interessati.

Il Capo responsabile dell'Ufficio è nominato dal Ministero delle Comunicazioni. Nella composizione dell'Ufficio entrano: un rappresentante di ciascuno dei Ministeri delle Forze Armate (Guerra, Marina, Aeronautica), un rappresentante di ciascuno degli organi, delle fabbricazioni di guerra, della alimentazione, delle operazioni commerciali. In quelli dei porti, inoltre, un ufficiale della Capitaneria di porto e un funzionario delle Ferrovie, se non sono già rappresentate, e i capi degli Uffici Imbarchi e Sbarchi che potranno cumulare la carica di rappresentanti dei rispettivi ministeri.

Degli uffici di ricevimento e di spedizione istituiti nei porti in cui siano accentrati od affluiscano materiali destinati alle truppe libiche e alle forze militari terrestri dell'A.O.I. fa anche parte un rappresentante del Ministero dell'Africa italiana.

Art. 31.

Presso ciascun Ufficio di R. e S., il Capo dell'Ufficio sentito le richieste e le proposte dei suddetti rappresentanti provvede a graduare, secondo l'urgenza, l'assegnazione dei mezzi per lo scarico dei materiali e delle derrate in arrivo, per il loro eventuale immagazzinaggio e la loro ulteriore spedizione.

Per lo scarico dei materiali e delle derrate in arrivo nei porti, via mare, il Capo dell'ufficio prenderà accordi con l'ufficio del lavoro portuale per l'assegnazione dei mezzi e del personale necessario.

Art. 32.

L' Ente o l'Autorità speditrice di materie contemplate dall'articolo 30, deve inviare all'Ente destinatario, nel più breve tempo possibile, escludendo trasmissioni per radio e telegrafo, ed avvalendosi del mezzo che riterrà sul momento più celere ed opportuno, un elenco della merce spedita con indicazioni qualitative e quantitative. Tale elenco, per le spedizioni via mare, non dovrà fare riferimento nè al mezzo

di trasporto nè alla polizza di carico relativa. Una copia di detto elenco, completata, però, dei dati relativi alle polizze di carico e alle bollette di spedizione sarà consegnata all'Ufficio consolare del porto di spedizione il quale provvederà a farla pervenire all'Ente destinatario con quello dei mezzi a sua disposizione che riterrà più opportuno. L'Ente destinatario, escludendo qualunque trasmissione per radio ed avvalendosi di quella telegrafica solo in caso di assoluta necessità ed allora con telegramma in cifra, avviserà subito il proprio rappresentante dell'Ufficio del porto di arrivo della merce, e attenderà a spedire i documenti probatori che sia confermato l'arrivo della merce stessa nel porto prestabilito. Nel caso di cambio del porto di arrivo, l'Ente destinatario, avutone avviso dai propri rappresentanti, quello del porto nel quale la merce non è arrivata e quello nel quale è arrivata, invece, la merce non attesa, spedisce a quest'ultimo rappresentante informazioni telegrafiche sulla merce stessa sufficienti al suo svincolo e poi, appena possibile, i documenti relativi.

Nello stesso modo si regolerà per gli arrivi via terra coll'Ufficio della stazione ferroviaria di ricevimento, al quale, però, potrà spedire senz'altro i documenti completati dei dati relativi alle polizze di carico e alle bollette di spedizione.

In entrambi i casi informerà pure dell'ulteriore destinazione delle merci, se queste non devono fermarsi alla stazione o porto di arrivo.

Art. 33.

I rappresentanti degli enti destinatari negli Uffici R. e S. ricevute le notizie di cui all'articolo precedente, ne informano il capo dell'ufficio e gli chiedono, nello stesso tempo, i mezzi necessari per lo scarico delle merci, per il loro eventuale immagazzinaggio o per la loro spedizione per la destinazione definitiva.

Nella esecuzione di queste operazioni le merci sono prese in consegna direttamente dai rappresentanti suddetti che provvedono all'accertamento delle rese e dello stato delle merci stesse, senza ingerenza alcuna degli Uffici di R. e S.

I mezzi, personale e materiali, per procedere allo scarico e carico delle merci, sono forniti dall'Ufficio R. e S., salvo le attribuzioni di competenza degli uffici del lavoro portuale e dell'autorità marittima portuale.

Art. 34.

Nel caso di arrivo di merci senza che alcun rappresentante degli enti destinatari abbia avuto comunque comunicazione del destinatario e della destinazione, tutte le operazioni relative allo sbarco, salvo quelle di competenza dell'ufficio del lavoro portuale e dell'autorità marittima portuale, ed allo scarico, ed all'accertamento della resa e dello stato delle merci, sono fatte dall'Ufficio R. e S., il quale provvede altresì al loro immagazzinaggio e, appena sia a conoscenza del destinatario e della destinazione definitiva, alla loro ulteriore spedizione.

In tal caso l'Ufficio R. e S., assume in carico provvisorio le merci sbarcate o scaricate, secondo i dati delle polizze di carico o delle bollette di spedizione e, dopo le spedizioni si scarica delle merci spedite, trasmettendo all'ente destinatario una nota delle merci, in duplice esemplare, uno dei quali gli deve essere restituito firmato dall'Ente ricevente.

Art. 35.

Qualora nella spedizione non debbano essere mantenute integre le unità quantitative prese in carico (colli, casse, ecc.), ma occorra scinderle, gli interessati modificano corrispondentemente le assunzioni in carico, specificando i materiali di guisa che sia sempre mantenuta la concordanza fra le quantità assunte in carico e quelle spedite.

Art. 36.

Qualora dopo l'arrivo dell'avviso e degli elenchi di spedizione dei materiali spediti dall'ente destinatario, entro un congruo periodo di tempo da determinarsi secondo le circostanze, non segua l'arrivo della merce, i relativi rappresentanti ne avvertono gli enti destinatari.

Qualora, invece, giunga la merce senza che siano pervenuti i relativi avvisi ed elenchi di spedizione, gli uffici di R. e S. esperiscono subito le ricerche atte a rintracciare il o i destinatari, dai quali provocheranno disposizioni per l'ulteriore inoltro della merce.

Art. 37.

Gli Uffici di ricevimento e di spedizione, tengono in evidenza, nella loro contabilità a denaro, le spese e gli introiti effettuati per i singoli enti rendendone conto al Ministero delle comunicazioni, che ne informerà i Ministeri interessati. Le spese cumulative, per le quali non sono precisabili le quote afferenti a ciascun interessato, sono ripartite con criterio approssimativo.

Gli uffici R. e S. provvederanno direttamente al ricupero delle spese eventualmente compiute a favore di ditte private destinatarie di merci per le quali lo Stato si sia riservato il controllo.

Art. 38.

Gli Uffici di ricevimento e di spedizione nei porti per le merci debbono tenere un fascicolo per ogni piroscafo e per ogni viaggio con a corredo l'elenco di spedizione di cui all'art. 32, le polizze di carico, o documenti equipollenti, i documenti di resa dei piroscafi e quelli di spedizione delle merci sbarcate.

Analoghi fascicoli tengono i rappresentanti delle Amministrazioni delle Forze Armate e degli organi che provvedono direttamente alla presa in consegna delle merci a norma dell'art. 33.

I documenti delle rese dei piroscafi debbono recare il visto dei funzionari incaricati delle operazioni di ricevimento delle merci.

Capo IV.

Gestioni fuori bilancio e conti correnti.

Art. 39.

Le gestioni speciali create per la guerra, le quali, in conformità delle disposizioni istitutive, si svolgono all'infuori del bilancio dello Stato, possono valersi di conti correnti aperti esclusivamente presso l'Istituto di emissione.

Art. 40.

Presso ciascuna gestione speciale è istituito un Ufficio di Ragioneria distaccato dalla Ragioneria centrale del Ministero competente o alla diretta dipendenza del Ministero delle finanze.

All'Ufficio di ragioneria spetta di seguire con scritture proprie gli atti amministrativi nel loro svolgimento, rilevarne e controllarne gli effetti finanziari e patrimoniali e provvedere alla regolare tenuta dei registri e documenti contabili.

A tal uopo, gli Uffici amministrativi devono comunicare alla Ragioneria gli atti e i documenti di qualsiasi specie che possano servire di base all'accertamento e alla liquidazione di proventi o di spese o che comunque interessino il servizio contabile, e fornirle quelle altre notizie e quei chiarimenti che essa ritenesse di dover richiedere per il preciso adempimento del proprio compito.

Art. 41.

Il movimento dei fondi nel conto corrente ha luogo: per gli introiti in base ad autorizzazioni d'incasso, e per i pagamenti in base ad ordinativi. Le une e gli altri debbono essere firmati dai funzionari all'uopo autorizzati e vistati dall'Ufficio di ragioneria.

Art. 42.

Chiunque abbia, per qualsiasi ragione, maneggio di fondi per conto di una gestione speciale o abbia in consegna materiali o generi di pertinenza di quest'ultima è tenuto alla resa del conto.

La contabilità del denaro consta di una situazione da cui risultino il fondo di cassa iniziale. le riscossioni ed i pagamenti eseguiti nel periodo di cui si rende conto, dimostrati in ordine cronologico, ed il resto effettivo in cassa alla fine del periodo stesso.

La contabilità in materia consta di una situazione di carico e scarico nella quale le varie partite devono essere annotate in ordine cronologico.

La contabilità del materiale si chiude con la dimostrazione delle consistenze.

Le situazioni contabili prescritte dal presente articolo debbono avere a corredo i necessari documenti giustificativi.

Art. 43.

Le distinzioni e specificazioni da osservarsi nei conti e i termini per la resa dei conti stessi, sono stabiliti dall'organo centrale della gestione, a seconda della particolare natura e delle speciali esigenze della gestione stessa.

Art. 44.

Le mancanze e le deteriorazioni delle consistenze di materie, dovute a causa di forza maggiore, debbono essere giustificate con appositi verbali redatti in conformità delle speciali istruzioni all'uopo emanate dall'organo centrale della gestione.

Detti verbali sono rimessi a tale organo od all'autorità dal medesimo delegata in duplice esemplare, ed alle conseguenti registrazioni contabili si provvede dopo intervenuta l'approvazione da parte dell'organo centrale o dell'autorità delegata.

Art. 45.

Le gestioni extra bilancio sono soggette al controllo in sede consuntiva della Corte dei conti.

Art. 46.

Per le gestioni extra bilancio è reso un conto generale alla fine di ogni esercizio finanziario e, in ogni caso, al termine della gestione.

I conti dichiarati regolari dalla Corte dei conti, sono allegati al rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 47.

Chiunque, anche estraneo all'Amministrazione dello Stato, partecipa ad una gestione speciale è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti per le eventuali responsabilità.

CAPO V.

Cessioni e somministrazioni da e a Governi esteri.

Art. 48.

Qualora intervengano speciali convenzioni con Governi esteri per cessioni e somministrazioni di materiali o per l'eseguimento di trasporti o di prestazioni in genere, spetta al Ministero delle finanze la vigilanza, nei riguardi finanziari, sulla regolare esecuzione delle convenzioni medesime per mezzo dei RR. Agenti diplomatici e consolari o dagli addetti commerciali all'estero o anche per mezzo di appositi delegati da inviarsi, previ accordi col Ministero degli Affari esteri, presso i Governi coi quali le convenzioni sono stipulate.

Art. 49.

Tutti i rapporti di debito e di credito con Governi esteri in dipendenza di cessioni, somministrazioni e prestazioni, sono tenuti in evidenza dal Ministero delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - in appositi conti, distinguendo le singole Amministrazioni nazionali interessate.

I delegati delle Amministrazioni presso i Governi esteri fanno allo stesso Ministero le comunicazioni all'uopo necessarie, in conformità alle istruzioni che loro sono impartite.

Le cessioni, le somministrazioni e le prestazioni debbono sempre risultare da buoni di prelevamento, da dichiarazioni di ricevuta o da altro documento da cui risulti il ricevimento dei materiali ceduti o somministrati o l'effettuazione delle prestazioni.

Art. 50.

Per le cessioni o somministrazioni di generi o materiali ad enti o delegati esteri o a reparti di truppe estere, gli enti nazionali cedenti debbono curare, sotto la loro responsabilità, che sia accesa la corrispondente partita di debito a carico del Governo ricevente.

All'uopo debbono compilare separato riepilogo, corredato dei buoni di prelevamento e delle dichiarazioni di ricevuta, da rimettersi al proprio Ufficio di revisione o, per le Amministrazioni che non abbiano uno speciale Ufficio di revisione, alla propria Ragioneria.

Per i materiali tenuti in regolare carico sarà richiesta all'Ufficio di revisione o alla Ragioneria una dichiarazione di addebito che dovrà essere posta a corredo della richiesta di scarico relativa.

Per i materiali non assunti in carico saranno indicati gli estremi dell'elenco di trasmissione del riepilogo sui quaderni di consegna e sui verbali od altri documenti giustificativi dei consumi dei materiali.

Per le prestazioni e, in genere, per qualunque altra causale da cui derivi un addebito a Governi esteri, gli enti delegati o reparti di truppe nazionali che abbiano eseguito le prestazioni o per cui fatto sia sorta la ragione dello addebito, inviano all'Ufficio di revisione o alla Ragioneria i documenti giustificativi dell'addebito medesimo.

Art. 51.

Pei materiali ceduti o somministrazioni o per le prestazioni eseguite da enti, delegati o reparti di truppe estere a enti delegati o reparti nazionali, questi ultimi enti, delegati o reparti debbono comunicare al competente Ufficio di revisione o alla Ragioneria tutte le notizie relative al prelevamento o ricevimento dei materiali all'effettuazione delle prestazioni o a qualsiasi altra causale da cui derivi un accredito ai Governi esteri.

Con le notizie di cui al precedente comma debbono essere inviati al competente Ufficio di revisione o alla Ragioneria i documenti dimostrativi delle cessioni, somministrazioni o prestazioni avute.

Art. 52.

Gli Uffici di revisione o le Ragionerie comunicano al Ministero delle Finanze — Ragioneria Generale dello Stato — gli elementi necessari per le registrazioni da eseguirsi nei conti dei Governi Esteri e delle Amministrazioni nazionali interessate.

Le cessioni somministrazioni o prestazioni fatte da Governi esteri sono regolate, nei confronti dei Governi stessi, a cura del Ministero delle finanze che si rivale verso le Amministrazioni riceventi.

Per l'ammontare delle cessioni, somministrazioni o prestazioni fatte a Governi esteri il Ministero delle Finanze cura il conseguimento, dagli stessi Governi esteri, dei relativi ricuperi.

Capo VI.

Spese all'estero.

Art. 53.

Le Amministrazioni cui occorresse nel periodo della guerra, di disporre spese all'estero dovranno ottenere la preventiva autorizzazione del Ministero delle Finanze il quale prenderà gli opportuni accordi con quello per gli scambi e per le valute e detterà le norme relative.

Rimangono ferme le più larghe facoltà concesse dalle vigenti disposizioni per le navi da guerra e quelle assimilate.

Art. 54.

Le Commissioni o i funzionari che, incaricati di acquisti all'estero debbano provvedere al collaudo dei materiali acquistati e ai relativi pagamenti uniscono i relativi documenti ai rendiconti delle spese effettuate o li fanno pervenire in altro modo al competente Ufficio di revisione o Ragioneria Centrale.

Le Amministrazioni riceventi effettuano, a mezzo di apposite commissioni, la ricognizione dei materiali, descrivendoli in un verbale in doppio esemplare uno dei quali è trasmesso all'Ufficio di revisione.

Art. 55.

Nei rendiconti delle anticipazioni fornite alle Commissioni o ai funzionari delegati di cui all'art. 54 e negli ordini di pagamento pel rimborso al contabile del portafoglio per fondi somministrati alle Commissioni e ai funzionari suddetti, i documenti comprovanti la spedizione in Italia dei materiali acquistati terranno luogo dei documenti di assunzione in carico.

Art. 56.

I conti delle spese effettuate dalle Commissioni o dai funzionari delegati per acquisti all'estero sono resi nella valuta estera ed inviati al competente Ufficio di revisione o alla Ragioneria che provvedono a convertirne i risultati finali in lire italiane calcolando la valuta estera al valore nominale ed aumentando o diminuendo le differenze di cambio, nonchè ad aggiungervi le spese di commissioni e le altre occorse per l'invio dei fondi all'estero, sulla base dei documenti che all'uopo riceveranno dal Ministero interessato.

Capo VII

Sequestri, pignoramenti ed atti di impedimento.

Art. 57.

Nei riguardi degli atti aventi per scopo di impedire e di trattenere il pagamento di somme dovute dallo Stato, saranno osservate le disposizioni della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, salvo il disposto dell'articolo seguente.

Art. 58.

Gli atti di cui al precedente articolo devono essere notificati all'organo dell'amministrazione incaricata di disporre il pagamento. In caso contrario l'Amministrazione non risponde dei pagamenti effettuati, salva la facoltà al creditore di notificare l'atto al tesoriere o agente incaricato di eseguire il pagamento giusta l'articolo 69 comma 2° della legge di contabilità generale.

E' riservata all'amministrazione la facoltà di rifiutare in tutto o in parte l'esecuzione degli atti di cui sopra. Tale facoltà può esercitarsi anche dopo eseguito il contratto cui gli atti si riferiscono, se l'assuntore abbia in corso altri contratti con l'Amministrazione che rientrino fra quelli di cui all'art. 2.

Art. 59.

E' data facoltà all'Amministrazione di sospendere l'esecuzione degli atti di sequestro di macchinari, di materie prime e di quanto altro possa occorrere per la predisposizione o il compimento di forniture o lavori che rientrino fra quelli di cui all'art. 2.

Art. 60.

In aggiunta ai casi contemplati dall'articolo 1956 Codice civile hanno privilegio generale sui mobili dei fabbricanti o fornitori di oggetti od articoli contrattualmente impegnati col Regio Governo per servire alla conservazione o alla difesa dello Stato:

1) i crediti riguardanti le somministrazioni delle materie prime o lavorate destinate alla fabbricazione degli oggetti suddetti.

2) in pari grado, i crediti riguardanti le somministrazioni dei capitali occorrenti per le forniture medesime.

Questo privilegio è preferito ai privilegi speciali di cui ai numeri 2, 3 e 4 dell'articolo 1958 Codice civile.

I sequestri e i pignoramenti sui crediti verso lo Stato, dipendenti dalle forniture di cui al presente articolo non sono opponibili dai creditori privilegiati a norma dell'articolo stesso.

Capo VIII

Sistemazione di crediti verso lo Stato.

Art. 61.

Qualsiasi ragione di credito verso lo Stato, per forniture, lavori e prestazioni d'opera, requisizioni o per qualsiasi altro titolo in dipendenza dello stato di guerra, è soggetta a prescrizione biennale salvi i più brevi termini di prescrizione previsti dalle leggi vigenti.

Oltre che con atti giudiziali, la prescrizione di cui al precedente comma, può essere interrotta soltanto mediante presentazione di istanza redatta in conformità del seguente articolo 62.

Art. 62.

L'istanza di cui al precedente art. 61 deve essere presentata in carta libera e in duplice originale alla competente Amministrazione centrale o all'ente od ufficio che fosse stato designato per la liquidazione od il pagamento e deve contenere l'indicazione dell'ammontare del credito, con l'esposizione della causale e dell'organo od ufficio presso il quale il diritto vantato sarebbe sorto; ad essa saranno uniti i documenti di prova che siano in possesso della parte, oppure sarà fatto riferimento a domanda, corrispondenza o documento qualsiasi, precedentemente esibito.

Uno degli originali della detta istanza, con l'indicazione del giorno della presentazione e con la firma del funzionario ricevente, dovrà essere restituito all'interessato, come prova della avvenuta presentazione.

Art. 63.

Ove l'Amministrazione respinga, in tutto o in parte, la pretesa avanzata ai sensi del precedente articolo 61, dovrà darne notizia all'interessato con notificazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero a mezzo di ufficiale giudiziario o messo comunale. Fermi restando i più brevi termini previsti dalle leggi vigenti, non sarà ammesso in qualsiasi caso, azione o ricorso, in via giurisdizionale, trascorso il termine di trenta giorni dalla data di notificazione di cui sopra.

TITOLO II

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE AMMINISTRAZIONI MILITARI

PARTE I

Disposizioni speciali per l'amministrazione della guerra

CAPO I

Revisione delle contabilità degli enti mobilitati e delle casse militari.

Art. 64.

La revisione dei conti degli enti mobilitati, ivi comprese le contabilità relative ai servizi per i quali normalmente la revisione è fatta da appositi uffici del ministero della guerra o dai comandi territoriali del genio, è affidata, a seconda della dipendenza, all'ufficio amministrativo dello Stato Maggiore od alle direzioni d'amministrazione e di revisione di armata.

Art. 65.

La contabilità degli enti territoriali, ivi compresi i vari centri di mobilitazione, è revisionata dai competenti uffici di contabilità e revisione dei corpi d'armata territoriali, o del comando generale dell'arma dei CC. RR.

Art. 66.

Sono attribuzioni degli uffici di contabilità e di revisione di cui agli articoli 64 e 65 nei riguardi degli enti mobilitati:

1) raccogliere, ordinare e custodire le contabilità dei fondi somministrati dalle casse militari a qualunque ente o reparto mobilitato, le contabilità dei materiali in carico o i quaderni dei materiali in consegna agli enti e reparti predetti, i relativi documenti giustificativi, ed in genere qualunque conto o documento riferentesi alla loro gestione;

2) rivedere, per conto anche della Ragioneria centrale del Ministero della guerra, le contabilità ricevute, elevare i rilievi sulle irregolarità riscontrate e curare che le irregolarità non si ripetano provocando all'uopo, ove occorra, disposizioni dell'autorità competente;

3) proporre, per le mancanze o deteriorazioni o diminuzioni di denaro o di cose mobili, su cui non sia intervenuta la decisione di scarico o di addebito della competente autorità mobilitata, il discarico o gli addebiti o la loro riduzione e il loro condono ai comandi di cui agli articoli 64 e 65 che deliberano nei limiti dell'apposita delegazione da conferirsi mediante decreto dei ministri della guerra e delle finanze, sentita la Corte dei conti;

4) integrare occorrendo, l'azione amministrativo-contabile degli enti mobilitati provvedendo d'ufficio alla formazione di contabilità, alla regolarizzazione di documenti, alle operazioni per la registrazione di atti e contratti stipulati in zona di guerra, a termini del precedente art. 19, alle prescritte denunzie agli agenti finanziari, alle comunicazioni ad altri enti, mobilitati o non, necessarie per lo scarico o per il carico di materiali od ai fini del controllo, alla ripartizione delle spese giustificate tra i vari capitoli del bilancio;

5) raccogliere e riassumere dati a scopo statistico o per il controllo economico su determinate gestioni e adempiere ad ogni altra richiesta della autorità centrale.

Art. 67.

Con la decorrenza e con le modalità che saranno stabilite mediante decreto del Ministero della guerra di concerto con quello delle finanze, sarà effettuato il passaggio agli uffici di contabilità e revisione dei Corpi d'Armata del riscontro delle contabilità normalmente rivedute da uffici del Ministero della guerra e dei comandi del genio territoriali.

Con lo stesso decreto sarà determinato il nuovo ordinamento degli uffici di contabilità e revisione e le norme da seguire nella effettuazione del riscontro.

I quadri del personale da adibire agli uffici sono predisposti sin dal tempo di pace.

Art. 68.

Le contabilità rivedute dai vari uffici di revisione debbono avere il visto del capo dell'ufficio e del funzionario della ragioneria centrale presso il Ministero della guerra assegnato all'ufficio amministrativo dello stato maggiore o alla direzione amministrativa d'armata.

Quindi dette contabilità vengono inviate alla Corte dei conti per il riscontro.

Art. 69.

Quando in una contabilità di un ente mobilitato si riscontrino spese e movimenti di materiali non completamente giustificati, se non sia possibile provvedere prontamente alla loro regolarizzazione, la contabilità ha corso per la parte riconosciuta regolare e i titoli che si riferiscono alle spese ed ai movimenti suddetti sono stralciati e compresi in un altro rendiconto.

Art. 70.

I conti delle casse militari, da tenersi secondo le norme dello speciale regolamento, sono trasmessi mensilmente, ed ogni volta che si verifichi il cambio di gestione del controllore, alla ragioneria centrale del Ministero della guerra, per il tramite dell'ufficio amministrativo dello stato maggiore o della direzione d'amministrazione d'armata o di corpo d'armata.

I conti devono essere corredati di tutti i documenti che saranno prescritti, e di un prospetto nel quale saranno di-

mostrate distintamente per ogni amministrazione, le entrate riscosse dalle casse militari ed eventualmente dalle dipendenti casse sussidiarie, che vanno a favore di altre amministrazioni dello Stato.

Art. 71.

L'ufficio amministrativo dello stato maggiore e le varie direzioni di amministrazione, prima di trasmettere le contabilità alla ragioneria centrale del Ministero, riuniscono agli avvisi di pagamento rilasciati agli enti dipendenti, le corrispondenti dichiarazioni di ricevuta pervenute dai medesimi.

Art. 72.

La ragioneria centrale:

a) verifica i conti delle casse militari ed i relativi documenti;

b) annota nelle proprie scritture riassuntive le somme pagate mensilmente per anticipazioni di fondi dalle singole casse;

c) fa le necessarie partecipazioni alle altre amministrazioni dello Stato per i versamenti in tesoreria delle entrate riscosse e per gli eventuali rimborsi o ricuperi.

Art. 73.

Qualunque ente o reparto che abbia ricevuto fondi da una cassa militare o abbia riscosso ordinativi per la mobilitazione, e al quale siano state passate somme da altro ente mobilitato senza obbligo di renderne conto direttamente al medesimo, s'intende autonomo agli effetti della resa dei conti.

Le risultanze delle contabilità di reparti appartenenti ad uno stesso reggimento o altra unità corrispondente possono, purchè non ne derivi ritardo alla loro trasmissione, essere raggruppate in un'unica contabilità rimanendo impregiudicate le responsabilità individuali dei singoli gestori.

Art. 74.

La contabilità in danaro è resa dagli enti mobilitati normalmente alla fine di ogni mese. Ricorrendo circostanze speciali può essere resa a periodi più lunghi, ma non oltre il trimestre.

Art. 75.

La contabilità in contanti degli enti mobilitati è costituita da un giornale di cassa e dai documenti giustificativi.

Sul giornale sono riportati cronologicamente tutti gli introiti e tutti i pagamenti effettuati dall'ente. Per gl'introiti di somme provenienti da casse militari deve essere sempre indicata la cassa da cui furono prelevate. Le spese non hanno alcuna distinzione per capitolo. La ripartizione per capitolo delle spese ammesse a discarico è fatta successivamente dall'Ufficio di revisione a termini dell'art. 66.

Art. 76.

La ragioneria centrale del Ministero della guerra, alla fine della campagna od alla fine di ogni esercizio finanziario, se la campagna si svolge in più esercizi, trasmette alla Corte dei conti i conti giudiziali dei cassieri e dei controllori delle casse militari.

La Corte dei conti pronuncia decisioni di scarico per i cassieri ed i controllori, distintamente per ciascuna gestione ed indipendentemente dalla responsabilità dei singoli agenti.

CAPO II.

Beni immobili.

Art. 77.

Sino a tutto l'esercizio successivo a quello in cui sarà dichiarato cessato lo stato di guerra, il Ministero della guerra è esonerato dal rendere il conto consuntivo del patrimonio da esso amministrato.

Il rendiconto consuntivo per l'esercizio successivo al periodo suindicato sarà reso sulla base degli inventari dei beni esistenti al 1° luglio dell'esercizio stesso.

Con separata dimostrazione, le risultanze del rendiconto di cui al precedente comma saranno messe a confronto con quello dell'ultimo rendiconto patrimoniale anteriore alla guerra, indicando l'importo approssimativo degli aumenti e delle diminuzioni verificatesi in tutto il periodo intermedio.

Art. 78.

Per la durata della guerra e sino a tutto l'esercizio in cui sarà dichiarato cessato lo stato di guerra sono sospese le comunicazioni di cui all'art. 15 del regolamento di contabilità generale dello Stato per tutti gli immobili situati nel territorio dichiarato in stato di guerra e per quegli altri immobili occorrenti per servizi di guerra che saranno determinati con decreto del Ministro competente di concerto con quello delle finanze.

Le variazioni avvenute in detti immobili saranno comunicate in una sola volta allo scadere del periodo suddetto.

Art. 79.

Per regolare, nei riguardi amministrativi, le condizioni per gli affitti e le requisizioni di immobili necessari per le operazioni guerresche funzioneranno apposite Commissioni.

Le Commissioni intervengono, sempre quando sia possibile, per stabilire le condizioni che devono regolare l'occupazione, approvano i contratti di affitto e i patti di requisizioni, intervengono alla consegna e alla riconsegna dell'immobile, liquidano i compensi per occupazioni improvvise e per danni dipendenti da occupazioni di immobili, risolvono le questioni che possono presentarsi, dispongono il pagamento del compenso d'occupazione e per risarcimento di danni, tengono in evidenza tutti gli immobili affittati o requisiti nella zona loro assegnata, sorvegliano perchè l'occupazione non si protragga oltre il tempo necessario, accertano le eventuali responsabilità nei casi di occupazioni irregolari e di danni non giustificati da forza maggiore.

La costituzione delle Commissioni e le norme per il loro funzionamento sono stabilite sin dal tempo di pace.

Art. 80.

All'atto dello scioglimento delle Commissioni di cui al precedente articolo, tutti gli atti relativi saranno passati al competente Ufficio di revisione che provvederà alla regolarizzazione delle pendenze e segnalerà gli immobili che risultano ancora occupati al Ministero il quale disporrà per la loro riconsegna nel più breve termine possibile.

Art. 81.

Qualsiasi ente od autorità che debba procedere all'occupazione di un immobile senza l'intervento della commissione competente deve darne immediato avviso alla medesima. Se

per quella zona non esista la commissione, o non se ne conosca la residenza, l'avviso sarà dato alla competente intendenza d'armata che provvederà poi alle necessarie comunicazioni.

Art. 82.

I pagamenti dei compensi d'affitto o di requisizione devono essere giustificati da una dichiarazione dell'ente o dell'autorità militare che occupa l'immobile dalla quale risulti il periodo d'occupazione e, se questa continua, la necessità di mantenerla. In tale dichiarazione sarà indicato altresì l'organo (commissione o competente intendenza di armata) a cui è stata fatta la denuncia dell'occupazione.

Art. 83.

Gli stabilimenti, le officine ed in genere qualsiasi immobile od impianto in uso dell'Amministrazione militare che, a giudizio insindacabile dell'amministrazione stessa si rendano disponibili sono segnalati dalle autorità militari al Ministero delle Finanze che provvede alla loro alienazione od utilizzazione, sentito il Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra.

CAPO III.

Beni mobili.

Art. 84.

Sino a tutto l'esercizio successivo a quello in cui sarà dichiarato cessato lo stato di guerra, gli enti dipendenti dall'Amministrazione della guerra che avranno carico di materiali dimostreranno questi, nei conti, soltanto a quantità e non a valore.

Entro tale termine sarà pure resa la contabilità.

Tuttavia in particolari circostanze e per giustificate ragioni la resa della contabilità può essere disposta in qualsiasi momento.

Per lo stesso periodo sarà sospeso il riscontro effettivo di cui alla legge 11 luglio 1897, n. 256, e il Ministero della guerra sarà esonerato dalla resa dei conti dei magazzini e depositi di cui alla citata legge.

Art. 85.

Gli enti territoriali si danno scarico a tutti gli effetti dei materiali che forniscono agli enti mobilitati all'atto della mobilitazione e che distribuiscono ai complementi ed agli uomini isolati che raggiungono gli stessi enti mobilitati.

I materiali che gli enti mobilitati, che non rendono un proprio conto giudiziale, portano seco all'atto della smobilitazione, sono versati di massima al proprio centro di mobilitazione od anche ad altro ente territoriale, che li prende in carico come sopravvenienza attiva.

Art. 86.

I materiali forniti agli enti mobilitati all'atto della loro mobilitazione sono descritti per qualità e quantità in appositi fascicoli predisposti in duplice copia fin dal tempo di pace.

Una copia di tali fascicoli rimane al centro di mobilitazione a giustificazione dello scarico; l'altra costituisce il quaderno di carico dei singoli reparti partenti.

I materiali in distribuzione agli uomini, esclusi quelli d'armamento e per la difesa antigas, non costituiscono dotazione di reparto.

Art. 87.

I quaderni di carico sono tenuti al corrente aggiungendovi i materiali successivamente ricevuti (esclusi quelli di consumo) e togliendovi quelli perduti o passati ad altri enti.

I quaderni stessi sono consegnati semestralmente, con i relativi documenti, ai competenti uffici di revisione che li custodiscono per ogni eventuale controllo.

In ogni occasione di consegna di quaderni, le risultanze di ogni singolo materiale sono riportate in un nuovo quaderno.

All'atto della smobilitazione le risultanze dell'ultimo quaderno devono coincidere con le risultanze del materiale restituito ai centri di mobilitazione.

Art. 88.

Le spedizioni e le cessioni di materiali da enti territoriali a quelli mobilitati o fra enti mobilitati, sono fatte risultare, ai fini del carico e dello scarico, in elenchi descrittivi, con le modalità prescritte dalle norme amministrativo-contabili per le truppe in campagna.

I movimenti relativi a materiali ceduti per i quali non si sia eventualmente avuta la dichiarazione di ricevimento e l'elenco d'accompagno saranno giustificati da un elenco compilato dallo stesso ente cedente o ricevente, con la indicazione esatta del destinatario o cessionario e possibilmente, del Corpo d'Armata territoriale da cui proviene, al quale è assegnato per la resa dei conti, firmato da due testimoni e da un militare di grado superiore a quello del consegnatario.

Art. 89.

Le diminuzioni dei materiali in consegna provenienti da perdite o avarie per causa di forza maggiore o da cali naturali sono giustificate da un verbale descrittivo vistato da un ufficiale di grado superiore a quello del consegnatario. Ugualmente si procede per gli aumenti dipendenti da materiali rinvenuti, o dei quali si sconosce lo speditore, o di preda bellica.

Qualora non sia possibile la compilazione di un verbale, si provvede come nell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Ai fini dell'ammissione o meno della causa di forza maggiore si dovranno pronunziare le autorità stabilite dalle norme amministrativo-contabili per le truppe in campagna.

Art. 90.

Gli aumenti di materiali comunque rinvenuti dagli enti mobilitati o dei quali non si conosce lo speditore, e quelli provenienti da preda bellica sono fatti constare da appositi verbali descrittivi.

In base ai detti verbali i materiali stessi sono assunti in carico dagli enti ai quali essi sono fatti affluire.

CAPO IV.

Proventi.

Art. 91.

Tutti i proventi riscossi da enti o persone appartenenti all'esercito mobilitato devono essere versati alla Cassa militare in occasione del primo prelevamento dei fondi.

La cassa militare — e per essa la Direzione Generale del Tesoro — provvede poi al versamento di essi proventi in tesoreria.

Gli enti e le persone che effettuano riscossioni non sono tenuti a rendere il conto giudiziale.

CAPO V.

Spese.

Art. 92.

La somministrazione dei fondi agli enti militari del Regio Esercito, per le spese occorrenti nel primo periodo della mobilitazione generale, è fatta con ordini di pagamento speciali emessi, per disposizioni del Ministero della guerra, dagli uffici di contabilità e revisione di corpo d'armata, e del comando generale dell'arma dei CC. RR., sin dal tempo di pace, i quali ordini divengono esigibili all'atto della mobilitazione.

Art. 93.

Gli ordini di pagamento speciali indicati nel precedente articolo sono di due specie:

a) ordini relativi alla provvista di fondi per le spese da sostenersi dagli enti territoriali, in dipendenza della mobilitazione;

b) ordini relativi alla provvista di fondi per le unità mobilitate.

Gli ordini di pagamento speciali, di cui alla lettera a) sono, all'atto della mobilitazione, considerati come ordinativi emessi dagli uffici di contabilità e revisione sulle rispettive contabilità speciali, secondo le norme del tempo di pace.

Tali ordini di pagamento, dopo estinti, sono pertanto inviati agli uffici contabilità e revisione che li hanno emessi.

Le sezioni di R. tesoreria provinciale sono tenute ad effettuare il pagamento degli ordini anzidetti, anche quando sulla contabilità speciale interessata non vi sia sufficiente disponibilità.

In tal caso, su richiesta dell'ufficio contabilità e revisione competente e a cura della ragioneria centrale del Ministero della guerra, la somministrazione dei fondi effettuata allo scoperto sarà reintegrata successivamente mediante ordini di accreditamento commutabili in quietanze di versamento alla contabilità speciale.

Gli ordini di pagamento speciali di cui alla lettera b) sono pagati dalle sezioni di R. tesoreria provinciale per conto della tesoreria centrale, la quale nei modi prescritti dalle norme vigenti per i servizi del tesoro ne effettua il rimborso alle prime, mediante ordini di restituzione sulla disponibilità del conto corrente straordinario della guerra.

Art. 94.

I fondi occorrenti per le spese di mantenimento della maggior forza sotto le armi e per tutte le altre inerenti allo stato di guerra sono inscritte nella parte straordinaria del bilancio della guerra in distinti capitoli corrispondenti a quelli compresi, per gli analoghi servizi, nella parte ordinaria. Per le spese che non hanno riferimento a quelle comprese nei capitoli di parte ordinaria potranno essere istituiti capitoli speciali.

Il Ministero delle Finanze potrà, con propri decreti, disporre, quando occorra, passaggi di fondi fra i vari capitoli di cui al comma precedente.

Sino a tutto l'esercizio successivo a quello in cui sarà dichiarato cessato lo stato di guerra, è data facoltà al Ministero della Guerra di conservare i fondi residui rimasti alla fine di ogni esercizio non contabilmente impegnati, su qualsiasi capitolo di bilancio per essere destinati anche a spese di competenza.

Art. 95.

Le spese occorrenti presso l'esercito mobilitato non dipendenti da legge, da regolamenti o da altre disposizioni di carattere continuativo devono essere autorizzate da ordini scritti dell'autorità competente.

L'ordine sarà posto a corredo del primo titolo di pagamento delle spese.

Quando, per ragioni d'urgenza, non sia stato possibile ottenere l'ordine per iscritto, sarà apposta sul primo titolo di pagamento l'indicazione dell'Autorità che ha dato l'ordine verbale, salvo a chiedere in seguito, se possibile, la conferma, per iscritto dell'ordine stesso.

Art. 96.

Il pagamento degli stipendi e degli altri assegni mensili agli ufficiali, ai marescialli ed agli assimilati facenti parte della forza armata sia mobilitata che in territorio dovrà essere fatto su presentazione di un libretto di riconoscimento sul quale saranno indicati gli assegni dovuti con tutte le successive variazioni e saranno dimostrati i pagamenti effettuati.

Art. 97.

Il pagamento delle requisizioni e delle somministrazioni e prestazioni per l'esercito mobilitato non potrà avvenire che su presentazione della dichiarazione di ricevuta delle cose requisite o somministrate o di altro documento equipollente.

E' vietato ogni rilascio di duplicati delle ricevute e dei documenti di cui sopra.

PARTE II

Disposizioni comuni alle Amministrazioni militari.

CAPO I

Passaggi di materiali.

Art. 98.

I magazzini, gli arsenali e gli altri enti militari che debbono effettuare spedizioni di materiali a corpi o reparti mobilitati, a navi armate o ad altri enti dai quali, in dipendenza dello stato di guerra, non sia possibile ottenere prontamente la dichiarazione di ricevimento, effettuano lo scarico dei materiali spediti in base ai documenti di spedizione e ad un elenco descrittivo dei materiali compilato in doppio esemplare e firmato dal consegnatario e da un altro ufficiale o funzionario estraneo all'ente che effettua la spedizione.

Un esemplare dell'elenco è trasmesso al competente ufficio di revisione.

Art. 99.

Per i materiali provvisti da stabilimenti nazionali presso i quali siano ufficiali o funzionari delegati dalle Amministrazioni per la sorveglianza ed il collaudo che siano inviati direttamente agli enti di cui al precedente art. 98 i documenti di carico possono essere sostituiti, agli effetti del pagamento, dai documenti di spedizione e da un elenco descrittivo dei materiali compilato dai delegati delle Amministrazioni con le norme di cui all'articolo predetto.

Art. 100.

Gli enti che ricevono i materiali di cui ai precedenti articoli 98 e 99 ne effettuano, a mezzo di apposite Commissioni, la ricognizione descrivendoli in un verbale in doppio esemplare uno dei quali è trasmesso all'ufficio di revisione.

Art. 101.

Le cessioni di materiali fra le Amministrazioni militari e dall'uno ad altro servizio delle Amministrazioni medesime avvengono con passaggio di carico tra i rispettivi consegnatari senza far luogo a corrispondente rimborso dall'Amministrazione cessionaria a quella cedente o versamento in tesoreria.

Tali cessioni sono, dall'ente che le ha effettuate, messe in evidenza nei relativi documenti da inviarsi al proprio ufficio di revisione, affinchè questo possa darne comunicazione pei relativi controlli, all'ufficio preposto alla revisione dei conti dell'Amministrazione ricevente.

CAPO II.

Anticipazioni.

Art. 102.

Le anticipazioni per le spese da eseguire in economia per le forze mobilitate sono somministrate nella misura corrispondente con le necessità dei servizi.

CAPO III.

Rendimento e revisione dei conti.

Art. 103.

I reparti della R. marina e della R. aeronautica che operano alla dipendenza dell'esercito mobilitato ricevono le somministrazioni di fondi dalle casse militari del R. esercito; rendono però le contabilità in contanti ed a materia agli uffici di revisione istituiti a cura delle rispettive amministrazioni centrali, ai sensi del successivo art. 104.

Dette somministrazioni di fondi sono considerate come anticipazioni fatte dal conto corrente straordinario dell'amministrazione della guerra a quelli della marina e della aeronautica.

In modo analogo è regolato il prelevamento dei fondi e la resa dei conti per i reparti del R. esercito che operano alla dipendenza di unità mobilitate della marina o della aeronautica.

I reparti di altre forze armate, estranee alla R. marina e alla R. aeronautica che operano alla dipendenza dell'esercito mobilitato, ricevono i fondi dalle casse militari dell'esercito e rendono le contabilità in contanti e a materia agli uffici di revisione dipendenti dall'Amministrazione della guerra, salvo che per tali reparti non venga organizzato un apposito servizio di revisione.

Art. 104.

Con decreti dei Ministri competenti di concerto con quello delle finanze, sentita la Corte dei conti, da emanarsi entro un mese dalla data in cui è indetta la mobilitazione, sarà provveduto ad organizzare il servizio della revisione dei conti degli enti mobilitati dipendenti dai Ministeri della marina e dell'aeronautica ed eventualmente delle altre Forze armate operanti indipendentemente dall'esercito, sia valendosi degli uffici di riscontro già esistenti, sia costituendone dei nuovi.

In modo analogo sarà provveduto a regolare il servizio della revisione dei conti relativi ai fondi assegnati, per le truppe libiche e per le forze militari terrestri dell'Africa Orientale Italiana, al bilancio del Ministero dell'Africa Italiana e ai Governi generali della Libia e dell'A.O.I. ai sensi dell'art. 3 della legge 26 luglio 1939-XVII, n. 1193, per lo svolgimento di operazioni di guerra nei territori dell'A.I.

Art. 105.

Per il funzionamento degli uffici di revisione di cui all'articolo precedente sono estese, in quanto applicabili, le norme stabilite per gli uffici di revisione dipendenti dal Ministero della guerra.

A tale effetto alle casse militari del R. esercito corrispondono le casse delle direzioni e sezioni di commissariato per la R. marina e le casse militari presso le direzioni di commissariato dei comandi di zona o dei comandi aeronautici per la R. aeronautica.

Le altre norme speciali che potessero occorrere per il funzionamento dei detti Uffici di revisione sono stabilite con i decreti di cui all'articolo precedente.

Art. 106.

E' data facoltà alle Amministrazioni militari, d'accordo col Ministero delle Finanze, di stabilire in quali casi ed entro quali limiti non debba farsi luogo al ricupero degli addebiti risultanti dalla revisione delle contabilità.

CAPO IV.

Applicazione delle disposizioni speciali per l'amministrazione della guerra alle altre amministrazioni militari.

Art. 107.

Con decreti dei Ministri competenti di concerto con quello delle Finanze, le disposizioni stabilite dal presente decreto per l'amministrazione della guerra potranno essere estese, in quanto applicabili, alle amministrazioni della marina, dell'aeronautica ed eventualmente alle altre da cui dipendano forze operanti indipendentemente dall'esercito.

Parimenti con decreti del Ministro per l'A.I., di concerto con i Ministri per la guerra e per le finanze, potranno essere emanate, per il caso di svolgimento di operazioni di guerra nei territori della A. I.:

a) norme per adattare alle esigenze delle truppe libiche e delle forze militari terrestri dell'A.O.I. le disposizioni stabilite dal presente decreto per l'amministrazione della guerra, per la parte di cui le disposizioni stesse non risultino applicabili alle dette forze operanti;

b) norme per apportare al regolamento del servizio di cassa in guerra gli adattamenti necessari, in dipendenza dell'art. 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1193, per la sua applicazione alle truppe libiche ed alle forze militari terrestri dell'A.O.I.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 108.

Nel caso di mobilitazione parziale sarà provveduto, con Decreto Reale, a determinare quali delle disposizioni del presente decreto debbano essere applicate e saranno stabilite altresì le modificazioni eventualmente occorrenti.

Art. 109.

Per l'applicazione del presente decreto il Governo del Re ha facoltà di emanare ogni altra disposizione di complemento, di coordinamento e di attuazione eventualmente occorrente.

Art. 110.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

E' data sanatoria pei provvedimenti adottati in deroga alla legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, dopo il giorno 10 giugno 1940-XVIII, qualora siano stati attuati in conformità delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato alle Camere legislative per la conversione in legge. Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 21 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 93. — MANCINI

REGIO DECRETO 3 giugno 1940-XVIII, n. 857.

Determinazione di confine fra i comuni di Castelvetro Piacentino e di Villanova sull'Arda, in provincia di Piacenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda 10 febbraio 1939-XVII, con la quale i podestà di Villanova sull'Arda e di Castelvetro Piacentino chiedono, in esecuzione delle rispettive deliberazioni 4 e 13 giugno 1938-XVI, che il confine tra i Comuni predetti venga determinato in conformità di progetto planimetrico redatto dai geometri Pietro Frosi e Giacomo Persico e vistato addì 24 ottobre 1939-XVII dell'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Piacenza;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato provinciale di Piacenza in adunanza del 14 ottobre 1938-XVI;

Udito il Consiglio di Stato - sezione prima - il cui parere in data 30 aprile 1940-XVIII si intende nel presente decreto riportato;

Veduti gli articoli 32 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il confine fra i comuni di Castelvetro Piacentino e di Villanova sull'Arda è determinato in conformità del surriferito progetto planimetrico, il quale, vidimato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 86. — MANCINI

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII, n. 858.

Dichiarazione di chiusura a tutti gli effetti di legge della gestione liquidatrice del Sindacato infortuni « Unione » con sede in Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, convertito nella legge 29 giugno 1933, n. 860, concernente l'unificazione degli istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro;

Veduto il R. decreto 29 maggio 1933, n. 516, che detta le norme per la liquidazione dei Sindacati di assicurazione mutua contro gli infortuni sul lavoro;

Veduto il R. decreto 22 giugno 1933, con il quale fu sciolto e messo in liquidazione il Sindacato infortuni « Unione » con sede in Milano;

Ritenuto che, a seguito dell'approvazione del rendiconto finale della gestione liquidatrice, il liquidatore ha adempiuto alle disposizioni impartitegli relativamente alla destinazione del residuo attivo ed alla conservazione degli archivi e che pertanto la gestione stessa può ritenersi definitivamente esaurita;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' dichiarata chiusa a tutti gli effetti di legge la gestione liquidatrice del Sindacato infortuni « Unione » con sede in Milano disposta con il R. decreto 22 giugno 1933.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 89. — MANCINI

REGIO DECRETO 14 giugno 1940-XVIII, n. 859.

Applicazione della legge penale militare ed esercizio della giurisdizione militare in Albania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 7 aprile 1939-XVII, n. 590, concernente la dichiarazione sul piede di guerra del personale del Corpo di spedizione militare in Albania, nonchè del personale della Regia marina a bordo o a terra dislocato in Albania e di quello delle unità e dei servizi della Regia aeronautica mobilitati per la particolare esigenza;

Visto il R. decreto 7 marzo 1940-XVIII, n. 340, col quale ha cessato di aver vigore il predetto Regio decreto 7 aprile 1939-XVII, n. 590;

Visto il Codice penale per l'esercito e quello penale militare marittimo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La disposizione dell'articolo unico del R. decreto 7 marzo 1940-XVIII, n. 340, non si intende estesa all'applicazione della legge penale militare e all'esercizio della giurisdizione militare, ai cui effetti rimane in vigore il R. decreto 7 aprile 1939-XVII, n. 590, fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario militare per l'Albania.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1939-XVII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 14 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 103. — MANCINI.

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 6 luglio 1940-XVIII.

Aumento del numero dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista e nomina del Consigliere nazionale Pietro Capoferri a Vice segretario del P. N. F.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto lo statuto del Partito Nazionale Fascista approvato con R. decreto 28 aprile 1938-XVI, e le successive modificazioni;
Visti i propri decreti in data 7 novembre 1939-XVIII e 14 maggio 1940-XVIII relativi alla nomina dei componenti il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista;
Sulla proposta del Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista è elevato a quattro.

Art. 2.

Il fascista Consigliere nazionale Pietro Capoferri, componente il Direttorio nazionale del Partito, è nominato Vice segretario del P.N.F.

Il Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 6 luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2654)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 8 luglio 1940-XVIII.

Cessazione dalla qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Ugo Maceratini e riconoscimento della qualità medesima al fascista Ferruccio Lantini.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Ugo Maceratini quale consigliere effettivo della Corporazione della carta e della stampa;
Visto il proprio decreto in data odierna con il quale il fascista Ugo Maceratini cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione della carta e della stampa e viene nominato, in sua vece, il fascista Ferruccio Lantini;
Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Ugo Maceratini decade dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.
E' riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Ferruccio Lantini e come tale componente il Consiglio nazionale delle Corporazioni.

Roma, addì 8 luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2655)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1940-XVIII.

Nuovo regime delle esportazioni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI
PER LE CORPORAZIONI
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E PER GLI SCAMBI E LE VALUTE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926-V, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927-V, n. 1495, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 20 settembre 1934-XII, n. 1489, convertito nella legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 580;
Visto il decreto Ministeriale 3 ottobre 1939-XVII concernente i divieti di esportazione;

Determina:

Art. 1.

Il divieto di esportazione di carattere economico, attualmente limitato alle merci comprese nella tabella *B* annessa al decreto Ministeriale 3 ottobre 1939-XVII è esteso a tutte le merci e quindi a tutte le voci della vigente tariffa dei dazi doganali.

Art. 2.

Il divieto di cui al precedente art. 1 è applicabile anche alle esportazioni dal Regno d'Albania.

Art. 3.

Deroghe al divieto potranno esser concesse dal Ministro per le finanze di concerto con quello per gli Scambi e le Valute.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 15 luglio 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
TASSINARI

Il Ministro per gli scambi e per le valute
RICCARDI

(2657)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1940-XVIII.
Qualificazioni e specializzazioni per le quali è consentita al datore di lavoro la richiesta nominativa all'Ufficio di collocamento per l'assunzione di lavoratori agricoli.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, sul riordinamento della disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro;

Sentita la Commissione centrale per il collocamento nella riunione del 27 novembre 1939-XVIII;

Decreta:

È consentita al datore di lavoro la richiesta nominativa all'Ufficio di collocamento per l'assunzione dei lavoratori agricoli aventi le qualificazioni e le specializzazioni qui appresso indicate.

Per i lavoratori ausiliari nell'agricoltura non indicati nel seguente elenco, la richiesta nominativa all'Ufficio di collocamento è ammessa per le qualificazioni e le specializzazioni per le quali essa è consentita nel settore economico di competenza:

Capo casaro;
Casaro;
Seminatori;
Addetti ai trattori agricoli;
Addetti alle macchine agricole in genere per tutte le lavorazioni e per le trebbiatrici, sgranatrici e decanapulatrici (eccetto il personale d'aia), gli imboccatori;
Pressatori addetti alla pressatura della paglia e dei foraggi in genere;
Capo carbonaio o capo compagnia o unico carbonaio;
Capo boscaiolo o capo compagnia o unico boscaiolo;
Traversari non facenti parte di compagnie o squadre;
Addetti alle teleferiche e simili;
Conducenti di animali;
Capo giardiniere;
Giardiniere e orticultore di 1ª categoria;
Capo coltivatore o vivaista;
Potatore;
Innestatore;
Capo acquaiolo o capo camparo, acquaiolo o camparo o irrigatore;
Addetti alla stalla e al bestiame anche transumante;
Salariati ed obbligati con contratto che risiedono nell'azienda o anche fuori azienda purchè in casa di proprietà del datore di lavoro;
Capo squadra;
Maestre addette alla lavorazione del tabacco;
Cernitrici addette alla lavorazione del tabacco;
Spulardatrici, addette ai torchi e alla formazione dei pani e delle ballette;
Spianatrici;
Condizionatrici;
Imballatrici, impacchettatrici, stivatrici, imbottatrici;
Addetti alla vaporizzazione, ai caloriferi, all'inumidimento;
Artieri, sorveglianti, guardie notturne, conducenti e autisti addetti alla lavorazione del tabacco;
Capo frantoiano (consiere, naliere, nocchiero);
Frantoiano, infiscolatore (aiuto consiere);
Meccanici, elettricisti, sorveglianti, guardie notturne e autisti addetti alla lavorazione delle olive.

Roma, addì 30 giugno 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(2634)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1940-XVIII.
Nomina del sig. Pravettoni Alberto a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Fehr Federico, agente di cambio presso la Borsa di Milano, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Pravettoni Alberto fu Carlo;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il sig. Pravettoni Alberto fu Carlo è nominato rappresentante del sig. Federico Fehr, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 10 luglio 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(2633)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Comunicazione riguardante l'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI PADOVA

Polacco Gino fu Cesare, nato a Milano il 19 luglio 1899, cittadino italiano di razza ebraica, gerente della società di fatto « Ditta Chellin Amalia Polacco Eredi » con sede in Padova, via Isidoro Wiel, n. 6, nella sua qualità di legale rappresentante dei figli minori Polacco Cesare, Polacco Remigio e Polacco Maria-Luisa, cittadini italiani per i quali non venne presentata denuncia di appartenenza alla razza ebraica, unici proprietari della ditta stessa, la quale è succeduta in data 28 settembre 1938 alla ditta individuale « Chellin Amalia in Polacco » ed è inscritta in questo registro sub n. 41750.

Azienda in Padova, via Isidoro Wiel, n. 6, denominata « Ditta Chellin Amalia Polacco Eredi », officina pesi e misure (artigiana), personale impiegato: n. 3 (tre);

Azienda in Padova, via Soncin, n. 17, denominata « Ditta Chellin Amalia Polacco Eredi », negozio di vendita dipendente dall'esercizio di Padova, via Isidoro Wiel, n. 6, personale impiegato: n. 1 (uno);

Azienda in Venezia-Mestre, piazza XXVII Ottobre, n. 36, denominata « Ditta Chellin Amalia Polacco Eredi », recapito dell'esercizio di Padova, via Isidoro Wiel, n. 6, personale impiegato: n. 1 (uno).

La cittadina italiana di razza ebraica *Gentilli Anna ved. Pesaro* fu Menasse, inclusa nell'elenco *C* delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 276 del 28 novembre 1939) nella sua qualità di unica proprietaria dell'agenzia commerciale sita in Padova, piazza Cavour, n. 5, denominata « Agenzia commerciale Pesaro » è cancellata dal predetto elenco poichè in data 12 luglio 1940-XVIII ha dichiarato di avere cessato il 6 maggio 1940-XVIII tale esercizio.

(2636)

Elenco delle aziende industriali e commerciali appartenenti ad apolidi di razza ebraica

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI GORIZIA

Iacoboni Leone fu Giacomo - Gorizia, via Ascoli, n. 15, commercio ambulante di tessuti.

Schumann Isacco - Gorizia, via Ascoli, n. 15, bottaio.

Fabbrica mobili *L. Ercoli* - Gorizia, via Lunga, n. 58 - Società in nome collettivo.

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI BRESCIA

Ditta Benyacar Santo - Inscritta al n. 45906 del registro ditte - Sede: Brescia, corso Zanardelli n. 1 e laboratorio in Brescia, via Fratelli Dandolo - Oggetto: Commercio pellicceria e cappelli da signora - Unico proprietario e firmatario Benyacar Santo fu Santo, nato a Smirne il 15 ottobre 1901.

(2627)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificato provvisorio del Prestito del Littorio

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 218.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno) ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che dal podestà del comune di Aradeo è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio del Prestito del Littorio 5 per cento, n. 44, del capitale nominale di L. 200, emesso dalla Banca d'Italia, succursale di Lecce, in data 21 gennaio 1927, a favore del comune di Secli.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento e senza che sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso il certificato si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli definitivi corrispondenti al certificato stesso.

Roma, addì 11 luglio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2619)

Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimenti di titolo del Cons. 3,50 % (1906)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 217.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del Consolidato 3,50 per cento (1906), n. 140348, di L. 70, intestato a Pedrazzini Emilio fu Francesco, domiciliato in Pizzigliattone (Cremona), ipotecato per cauzione dovuta dal titolare nella sua qualità di notaio in Sergnano, con estensione a qualunque altra residenza.

Poichè il titolo è mancante del secondo mezzo foglio contenente i compartimenti già usati per la riscossione semestrale degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dal presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 11 luglio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2620)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 200

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6406 - Data: 2 dicembre 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Alessandria - Intestazione: Meda Cesare fu Francesco - Titoli del Debito pubblico: quietanze. Capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3626 - Data: 7 febbraio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Avellino - Intestazione: Colella Lucia fu Gaetano - Titoli del Debito pubblico: quietanze. Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 555 - Data: 13 gennaio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Enna - Intestazione: Tita Calogero fu Francesco-Paolo - Titoli del Debito pubblico: quietanze. Capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 52539 - Data: 29 febbraio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Torino - Intestazione: Barbero Giuseppina-Teresa di Cesare - Titoli del Debito pubblico: quietanze. Capitale L. 1500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1566 - Data: 7 agosto 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Taranto - Intestazione: Di Leo Francesco di Domenico - Titoli del Debito pubblico: quietanze. Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2996 - Data: 19 aprile 1938 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Lecce Intestazione: Chiarello Giuseppe fu Biagio - Titoli del Debito pubblico: quietanze. Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2653 - Data: 20 febbraio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Chieti - Intestazione: Masciulli Luigi fu Domenico - Titoli del Debito pubblico: quietanze Capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5937 - Data 7 novembre 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia - Intestazione: Sica Livio - Titoli del Debito pubblico: quietanze. Capitale L 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2940 - Data: 6 giugno 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Avellino - Intestazione: Lepore Giovanni fu Michele - Titolo del Debito pubblico: quietanze. Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 204 - Data: 10 gennaio 1940 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Macerata - Intestazione: Scuriatti Cesare fu Luigi - Titoli del Debito pubblico: quietanze - Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 700 - Data: 12 marzo 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Pavia - Intestazione: Medaglione Aldo di Angelo - Titoli del Debito pubblico. quietanze Capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4480 - Data: 22 gennaio 1940 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Brindisi - Intestazione: Piccigallo Angelo fu Antonio - Titoli del Debito pubblico: quietanze. Capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 532 - Data: 27 aprile 1939 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Apuania - Intestazione: Nerbi Giovanni di Antonio - Titoli del Debito pubblico: quietanze. Capitale L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1531 - Data: 26 marzo 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano - Intestazione: Zanelli Paolo fu Giov. Battista - Titoli del Debito pubblico: due certificati Rendita 5 %. Capitale L. 750.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 1° luglio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2498)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 15 luglio 1940-XVIII - N. 156

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	449 —
Argentina (Peso carta)	—	4,25
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	44,90
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	—	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7326
Romania (Leu). conto globale	13,9431	—
Romania (Leu). id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu). id. A	10,5 63	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	73,825
Id. 3,50 % (1902)	71,80
Id. 3,00 % Lordo	50,70
Id. 5 % (1935)	92,375
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,325
Id Id 5 % (1936)	93,30
Obbligazioni Venezie 3,50 %	93,025
Buoni novennali 5 % Scadenza 1941	100 —
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	94,125
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	94,025
Id. Id. 5 % - Id. 1944	96,95
Id. Id. 5 % - Id. 1949	98,45

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 16 luglio 1940-XVIII - N. 157

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	449,75
Argentina (Peso carta)	—	4,27
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	44,98
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	—	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7385
Romania (Leu). conto globale	13,9431	—
Romania (Leu). id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu). id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	73,85
Id. 3,50 % (1902)	71,80
Id. 3,00 % Lordo	50,70
Id. 5 % (1935)	92,375
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,35
Id Id 5 % (1936)	93,325
Obbligazioni Venezie 3,50 %	93,05
Buoni novennali 5 % scadenza 1941	99,975
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	94,20
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	94,10
Id. Id. 5 % - Id. 1944	97,10
Id. Id. 5 % - Id. 1949	98,15

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 9 dal 1° al 15 maggio 1940-XVIII

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Bari	Monopoli	B	—	1
Belluno	Trichiana	B	1	—
Brescia	Bagnolo Mella	B	—	1
Id.	Corzano	B	—	1
Id.	Nave	B	—	1
Id.	Poncarale Flero	B	—	1
Campobasso	Lucito	Cap	—	2
Foggia	Bovino	E	—	1
Id.	Foggia	B	—	2
Id.	Lucera	O	—	1
Novara	Casalbeltrame	B	—	1
Nuoro	Meana Sardo	B	—	1
Pistoia	Lamporecchio	B	—	1
Reggio nell'Emilia	San Polo	B	—	1
Vercelli	Lignana	B	—	1
			1	16
	Carbonchio sintomatico.			
Nuoro	Orosei	B	—	1
			—	—
	Afta epizootica.			
Alessandria	Acqui	B	—	1
Id.	Alessandria	B	1	—
Id.	Alluvioni Cambiò	B	3	—
Id.	Brignano Frascata	B	2	—
Id.	Cabella Ligure	B	2	—
Id.	Castellazzo	B	1	—
Id.	Garbagna	B	2	—
Id.	Masio	B	—	2
Id.	Oviglio	B	1	—
Id.	Rocchetta Ligure	B	2	—
Id.	Ricaldone	B	—	1
Id.	Sale	B	5	—
Id.	San Salvatore	B	1	—
Id.	Tortona	B	4	—
Id.	Valenza	B	—	1
Apuania	Apuania	B	3	—
Id.	Fordinovo	B	1	—
Arezzo	S. Giovanni Valdarno	B	1	—
Ancona	Monterado	B	—	1
Aosta	Agliè	B	—	1
Id.	Albiano d'Ivrea	B	2	1
Id.	Bairo Torre	B	2	—
Id.	Brussone	B	—	2
Id.	Castellamonte	B	—	2
Id.	Cuorgnè	B	3	—
Id.	Fiorano Canavese	B	2	—
Id.	Lessolo	B	—	1
Id.	Locana	O	—	1
Id.	Id.	BCap	—	1
	Segue: Afta epizootica.			
Aosta	Locana	BOCap	—	1
Id.	Mazze	B	10	57
Id.	Pavone Canavese	B	—	1
Id.	Pedanea	B	—	1
Id.	San Martino Canavese	B	1	2
Id.	Strambino Romano	B	1	2
Id.	Valperga	B	—	1
Id.	Vestignè	B	16	9
Id.	Vistrorio	B	4	—
Asti	Agliano	B	—	1
Id.	Antignano	B	—	1
Id.	Aramengo	B	4	—
Id.	Albugnano	B	1	—
Id.	Asti	B	3	7
Id.	Belveglio	B	1	—
Id.	Calamandrana	B	1	—
Id.	Cisterna	B	3	1
Id.	Cocconato	B	1	1
Id.	Castel Annone	B	1	—
Id.	Čalliano	B	1	—
Id.	Calosso	B	1	—
Id.	Cerro Tanaro	B	1	—
Id.	Frinco	B	1	2
Id.	Ferrere	B	—	1
Id.	Mombaruzzo	B	—	2
Id.	Moncalvo	B	—	1
Id.	Montegrosso	B	1	—
Id.	Montiglio	B	3	—
Id.	Moncucco Torinese	B	—	1
Id.	Piea	B	1	—
Id.	Portacomaro	B	2	—
Id.	Piovà	B	1	—
Id.	Quaranti	B	1	—
Id.	Rocca d'Arazzo	B	2	—
Id.	Rocchetta Tanaro	B	1	1
Id.	San Martino Alfieri	B	—	1
Id.	San Damiano	B	1	1
Id.	Scandeluzza	B	1	—
Id.	Tigliole	B	1	—
Id.	Viarigi	B	—	1
Bari	Andria	B	7	—
Id.	Corato	B	4	—
Belluno	Mel	B	—	2
Id.	Seren del Grappa	B	2	—
Bergamo	Caravaggio	B	—	2
Id.	Casirate d'Adda	B	—	2
Id.	Castelli Calepio	B	—	1
Id.	Castione Pesolana	B	—	1
Id.	Cenate d'Argon	B	—	1
Id.	Chiuduno	B	—	1
Id.	Isso	B	—	2
Id.	Mornico al Serio	B	—	1
Id.	Pontida	B	—	1
Id.	Presezzo	B	2	—
Id.	Pumenengo	B	1	—
Id.	Spinone dei Castelli	B	1	—
Id.	Trescore Balneario	B	2	2
Bologna	Bologna	B	1	3
Id.	Castenaso	B	1	2
Id.	Crevalcore	B	1	—
Id.	Imola	B	1	—
Id.	Marzabotto	B	2	—
Id.	San Giorgio di Piano	B	2	—
Id.	Ozzano dell'Emilia	B	1	—
Id.	Gaggio Montano	B	2	—
Id.	Medicina	B	2	2

Segue: Afta epizootica.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Bologna	Persiceto	B	—	3
Id.	Sant'Agata Bolognese	B	—	2
Id.	Castelmaggiore	B	—	2
Id.	Calderara di Reno	B	—	1
Id.	Budrio	B	—	1
Bolzano	Renon	B	1	—
Id.	Ortisei	B	1	—
Brescia	Berlingo	B	1	—
Id.	Borgosatollo	B	2	—
Id.	Brescia	B	1	—
Id.	Castrezzato	B	1	—
Id.	Chiari	B	3	—
Id.	Cigole	B	11	6
Id.	Erbusco	B	—	2
Id.	Gambara	B	—	2
Id.	Gottolengo	B	1	—
Id.	Lonato	B	—	1
Id.	Lozio	B	—	1
Id.	Mairano	B	—	1
Id.	Marone	B	1	—
Id.	Muscoline	B	1	—
Id.	Paderno Franciacorta	B	1	—
Id.	Passirano	B	—	1
Id.	Pompiano	B	—	1
Id.	Pontevico	B	—	1
Id.	Pontoglio	B	1	—
Id.	Pralboino	B	1	4
Id.	Provaglio d'Iseo	B	—	1
Id.	Seniga	B	1	—
Id.	Travagliato	B	1	—
Id.	Verolanuova	B	—	1
Id.	Zone	B	1	—
Catania	Bronte	B	—	5
Id.	Randazzo	B	—	3
Catanzaro	Catanzaro	B	2	—
Como	Abbadia	B	1	—
Id.	Cabiate	B	2	—
Id.	Colle Brianza	B	—	1
Id.	Cernusco	B	4	—
Id.	Como	B	1	—
Id.	Costa Masnaga	B	2	—
Id.	Gera	B	1	—
Id.	Inverigo	B	5	1
Id.	Lecco	B	—	1
Id.	Lurago d'Erba	B	5	—
Id.	Lambrugo	B	1	—
Id.	Lurate Caccivio	B	1	—
Id.	Margno	B	7	1
Id.	Oliveto Lario	B	1	—
Id.	Orsenigo	B	1	—
Id.	Pasturo	B	1	—
Id.	Pusiano	B	1	—
Cremona	Bagnolo Cremasco	B	—	1
Id.	Cella Dati	B	1	—
Id.	Cremona	B	1	1
Id.	Grontardo	B	1	—
Id.	Pandino	B	—	1
Id.	Ripalta Cremasca	B	1	—
Id.	Scandolara Ripa	B	1	—
Id.	Torricella del Pizzo	B	—	1
Enna	Centuripe	B	—	1
Id.	Troina	B	—	1
Id.	Id.	O	—	2
Ferrara	Cento	B	—	2
Id.	Portomaggiore	B	—	1
Firenze	Prato	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Fiume	Villa del Nevoso	B	5	1
Forlì	Forlì	B	—	1
Genova	Campoligure	B	3	—
Id.	Genova	B	23	1
Id.	Lavagna	B	—	1
Id.	Masone	B	2	1
Id.	Mignanego	B	2	—
Id.	Moconesi	B	1	—
Id.	Ronco Scrivia	B	8	—
Id.	Savignone	B	2	—
Id.	Santa Margherita Ligure	B	1	—
Id.	Serra Riccò	B	1	—
Id.	Uscio	B	3	—
Imperia	Rezzo	B	1	—
Lecce	Nardò	B	1	—
Livorno	Collesalvetti	B	1	—
Id.	Livorno	B	—	1
Lucca	Altopascio	B	—	1
Mantova	Asola	B	—	3
Id.	Cavriana	B	1	—
Id.	Dosolo	B	—	1
Id.	Gazoldo	B	1	—
Id.	Guidizzolo	B	1	—
Id.	Quistello	B	—	2
Id.	San Giacomo delle Segnate	B	—	1
Messina	Cesarò	B	—	3
Id.	Raccuja	B	—	2
Id.	Ucria	B	—	1
Id.	Floresta	B	—	6
Milano	Abbiategrasso	B	1	1
Id.	Biassono	B	1	—
Id.	Cassano d'Adda	B	—	1
Id.	Cusago	B	1	—
Id.	Lainate	B	1	—
Id.	Livraga	B	1	—
Id.	Mairago	B	1	—
Id.	Mediglia	B	—	1
Id.	Milano	B	1	1
Id.	Opera	B	—	1
Id.	Ossona	B	—	1
Id.	Id.	B	—	1
Id.	Pero	B	—	1
Id.	Robecco sul Naviglio	B	—	1
Id.	Roncello	B	1	—
Id.	Sedriano	B	—	1
Id.	Seveso	B	1	—
Modena	Campogalliano	B	—	15
Id.	Carpi	B	15	23
Id.	Castelfranco dell'Emilia	B	1	3
Id.	Cavezzo	B	1	—
Id.	Medolla	B	2	3
Id.	Modena	B	5	3
Id.	Nonantola	B	—	1
Id.	Novi di Modena	B	1	—
Id.	Ravarino	B	—	1
Id.	Soliera	B	—	2
Novara	Novara	B	—	1
Id.	Agrate Conturbia	B	1	—
Id.	Bognanco	B	—	5
Id.	Crodo	B	1	—
Id.	Mezzomerico	B	1	—
Id.	Montecrestese	B	2	—
Id.	Oleggio	B	2	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica.*			
Novara	Piedimulera	B	—	1
Id.	Recetto	B	—	1
Id.	Sozzago	B	—	2
Padova	Albignasego	B	2	—
Id.	Campodoro	B	1	—
Id.	Candiana	B	1	—
Id.	Carmignano	B	8	—
Id.	Cittadella	B	—	1
Id.	Curtarolo	B	1	—
Id.	Fontaniva	B	1	1
Id.	Gazzo	B	29	1
Id.	Grantorto	B	8	—
Id.	Mestrino	B	3	3
Id.	Noventa	B	—	1
Id.	Padova	B	3	—
Id.	Piazzola sul Brenta	B	2	—
Id.	San Martino di Lupari	B	1	—
Id.	Tombolo	B	1	—
Id.	Veggiano	B	—	1
Id.	Villa del Conte	B	—	1
Id.	Villafranca Padovana	B	1	2
Parma	Collecchio	B	1	6
Id.	Corniglio	B	1	—
Id.	Felino	B	2	1
Id.	Fidenza	B	1	2
Id.	Fontanellato	B	—	2
Id.	Fornovo di Taro	B	8	4
Id.	Golese	B	1	2
Id.	Medesano	B	—	1
Id.	Monchio delle Corti	B	1	—
Id.	S. Pancrazio Parmense	B	—	3
Id.	Solignano	B	—	3
Id.	Terenzo	B	1	—
Id.	Varano de' Melegari	B	1	—
Pavia	Bereguardo	B	1	—
Id.	Borgo Priolo	B	1	—
Id.	Borgoratto	B	—	1
Id.	Bressona Bottarone	B	1	—
Id.	Casei Gerola	B	1	—
Id.	Casteggio	B	—	1
Id.	Corvino San Quirico	B	2	—
Id.	Dorno	B	2	—
Id.	Ferrera	B	—	1
Id.	Frascarolo	B	1	1
Id.	Gambarana	B	3	1
Id.	Gropello Cairoli	B	1	—
Id.	Langosco	B	1	1
Id.	Mezzana Bigli	B	—	1
Id.	Montalto Pavese	B	3	1
Id.	Monticelli	B	1	—
Id.	Pancarana	B	—	2
Id.	Parona	B	—	2
Id.	Pavia	B	—	1
Id.	Pieve del Cairo	B	4	2
Id.	Pontenizza	B	1	—
Id.	Silvano Pietra	B	1	—
Id.	Santa Cristina	B	—	2
Id.	Suardi	B	—	2
Id.	Tromello	B	—	1
Id.	Val di Nizza	B	1	—
Id.	Vidigulfo	B	1	—
Id.	Vigevano	B	2	1
Id.	Villa Biscossi	B	1	—
Id.	Voghera	B	2	1
Id.	Zerbolò	B	1	—
Perugia	Foligno	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica.*			
Perugia	Perugia	B	1	—
Pisa	Fauglia	B	—	1
Id.	Pisa	B	1	—
Id.	San Miniato	B	—	1
Pistoia	Montecatini Terme	B	1	—
Ravenna	Lugo	B	—	1
Id.	Fusignano	B	1	—
Id.	Bagnacavallo	B	3	—
Reggio nell'Emilia	Rubiera	B	2	1
Id.	Correggio	B	2	3
Id.	Novellara	B	1	3
Id.	Rolo	B	—	1
Id.	Casalgrande	B	—	1
Id.	Cadelbosco	B	—	1
Id.	Reggio nell'Emilia	B	—	1
Id.	Ramiseto	B	—	1
Rieti	Rieti	B	2	2
Roma	Roma	B	3	—
Rovigo	Ceregnano	B	1	—
Id.	Rovigo	B	1	—
Sassari	San Gavino (Palan)	B	1	—
Id.	Altura (Palan)	B	—	1
Savona	Cairo Montenotte	B	—	1
Id.	Savona	B	—	1
Id.	Toirano	B	—	1
Siracusa	Buscemi	B	2	—
Id.	Palazzolo Acreide	B	1	—
Id.	Siracusa	B	1	—
Torino	Moncalieri	B	5	—
Id.	Leini	B	1	—
Id.	Castagnole Piemonte	B	1	—
Id.	Cumiana	B	1	—
Id.	Poirino	B	1	—
Id.	La Loggia	B	1	—
Id.	Sciolze	B	1	—
Id.	Novalesa	B	1	—
Id.	Nole	B	1	—
Id.	Villastellone	B	1	—
Id.	Airasca	B	1	—
Id.	Lauriano	B	1	—
Id.	Piossasco	B	2	—
Id.	Settimo Torinese	B	2	—
Id.	Castagneto Po	B	2	—
Id.	Scalenghe	B	1	—
Id.	S. Francesco al Campo	B	1	2
Id.	Cavour	B	1	—
Id.	Favria-Oglianico	B	—	1
Id.	Carmagnola	B	—	1
Id.	Rivara	B	—	1
Id.	Riva presso Chieri	B	—	1
Id.	Piobesi Torinese	B	—	1
Id.	Lemie	B	—	1
Trento	Castello di Fiemme	B	—	2
Id.	Cavedine	B	1	—
Id.	Lomaso	B	1	3
Id.	Madruzzo	B	1	—
Id.	Riva	B	4	3
Id.	Terlago	O	1	—
Id.	Tione	B	1	—
Id.	Trento	B	1	3
Treviso	Breda di Piave	B	1	—
Id.	Castelfranco Veneto	B	1	—
Id.	Colle Umberto	B	—	1
Id.	Follina	B	1	—
Id.	Mogliano Veneto	B	1	2
Id.	Ponte di Piave	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica.*			
Treviso	Roncade	B	—	1
Id.	San Polo di Piave	B	1	—
Id.	San Vendemiano	B	—	3
Id.	Sernaglia della Battaglia	B	—	4
Id.	Silea	B	—	1
Id.	Vazzola	B	1	—
Id.	Vittorio Veneto	B	1	—
Id.	Mogliano Veneto	B	—	2
Id.	Godega Sant'Urbano	B	1	—
Id.	Conegliano	B	—	1
Trieste	Fogliano Redipuglia	B	1	—
Id.	Trieste	B	1	—
Udine	Chiusaforte	B	5	2
Id.	Dignano	B	4	2
Id.	Pasiano	B	1	—
Id.	San Quirino	B	2	1
Id.	Sedegliano	B	1	3
Varese	Angera	B	1	3
Id.	Besozzo	B	1	—
Id.	Bregano	B	1	—
Id.	Busto Arsizio	B	—	1
Id.	Cairate	B	—	2
Id.	Gallarate	B	—	1
Id.	Oggiona	B	1	—
Id.	Porto Ceresio	B	1	—
Id.	Varese	B	—	1
Venezia	Caorle	B	1	—
Id.	Chioggia	B	—	1
Id.	Dolo	B	2	—
Id.	Grisolera	B	—	1
Id.	Meolo	B	1	—
Id.	Martellago	B	1	—
Id.	Portogruaro	B	1	—
Id.	San Donà di Piave	B	—	1
Id.	Venezia	B	4	2
Vercelli	Benna	B	—	1
Id.	Bianzè	B	—	1
Id.	Cigliano	B	10	1
Id.	Cossato	B	—	2
Id	Lessona	B	—	2
Id.	Massazza	B	—	1
Id.	Moncrivello	B	3	24
Id.	Sali	B	—	1
Id.	Saluggia	B	—	9
Id.	Tronzano	B	—	1
Verona	Albaredo d'Adige	B	—	1
Id.	Arcole	B	1	—
Id.	Gazzo Veronese	B	1	—
Id.	Isola della Scala	B	—	2
Id.	Negrar	B	—	1
Id.	Oppeano	B	1	—
Id.	Sant'Ambrogio di Valpollicella	B		
		B	2	—
Id.	Sanguinetto	B	1	—
Id.	Verona	B	1	—
Vicenza	Albettone	B	1	—
Id.	Barbarano Vicentino	B	1	—
Id.	Campiglia dei Berici	B	1	—
Id.	Camisano Vicentino	B	2	2
Id.	Grisignano di Zocco	B	5	6
Id.	Longare	B	1	1
Id.	Montegaldella	B	1	8
Id.	Torri di Quartesolo	B	1	1
			548	481
	Malrossino dei suini.			
Ancona	Osimo	S	1	—
Ascoli Piceno	Acquaviva Picena	S	—	1
Id.	Comunanza del Littorio	S	—	1
Id.	Monsampolo del Tronto	S	—	4
Id.	S. Benedetto del Tronto	S	—	1
Bolzano	Appiano	S	1	3
Chieti	Miglianico	S	—	1
Fiume	Castelnuovo d'Istria	S	—	1
Id.	Fiume	S	—	2
Id.	Moschiena	S	—	1
Gorizia	Gorizia	S	4	2
Padova	Battaglia Terme	S	1	—
Parma	Noceto	S	—	1
Siracusa	Siracusa	S	—	1
Trento	Cavalese	S	—	3
Id.	Pergine	S	—	1
			7	23
	Peste e setticemia dei suini.			
Arezzo	Cortona	S	—	2
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	S	1	—
Id.	Monsampolo del Tronto	S	1	—
Id.	S. Benedetto del Tronto	S	—	1
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	2	—
Brescia	Borgosatollo	S	—	1
Id.	Pozzolengo	S	—	1
Ferrara	Bondeno	S	—	1
Id.	Portomaggiore	S	—	1
Foggia	San Paolo di Civitate	S	—	1
Id.	Serra Capriola	S	—	1
Macerata	Appignano	S	—	1
Id.	Macerata	S	—	1
Padova	Sant'Angelo di Piove	S	1	—
Id.	Villa del Conte	S	1	—
Parma	Busseto	S	1	—
Id.	Fornovo di Taro	S	1	—
Perugia	Perugia	S	5	2
Reggio nell'Emilia	Toano	S	—	1
Id.	Vetto	S	—	1
Id.	Luzzara	S	—	1
Sassari	Osilo	S	—	1
Id.	Benetutti	S	1	1
Teramo	Castiglione Messer Raimondo	S	1	—
		S	—	1
Id.	Bisenti	S	—	1
Vercelli	Rive	S	—	1
			15	21
	Farcino criptococcico.			
Campobasso	Isernia	E	1	—
Catania	Acireale	E	1	—
Id.	Mascali	E	1	—
Id.	Scordia	E	1	—
Messina	Brolo	E	1	—
Id.	Santo Stefano di Camastra	E	—	2
Trapani	Campobello di Mazara	E	1	—
Id.	Camporeale	E	2	—
Id.	Castellammare del Golfo	E	1	—
Id.	Marsala	E	4	—
Id.	Poggioreale	E	1	—
Id.	Santa Ninfa	E	1	—
Id.	Trapani	E	3	—
			18	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Rabbia.			
Benevento	San Lorenzello	B	1	—
Foggia	Cerignola	Can	—	1
Id.	Lucera	Can	—	1
Id.	Orta Nova	Can	1	—
Id.	San Marco in Lamis	Can	1	—
Modena	Nonantola	Can	—	2
			3	4
	Rogna			
Ancona	Fabriano	O	9	—
Campobasso	Prata Sannita	O	1	—
Foggia	Apricena	O	1	—
Id.	Castelluccio de' Sauri	O	—	1
Id.	Id.	Cap	—	1
Id.	Castelluccio Valmaggiore	O	1	—
Id.	Id.	Cap	1	—
Frosinone	Acquafondata	O	1	1
Id.	Filettino	O	1	—
L'Aquila	Anversa	O	1	—
Id.	Avezzano	O	1	—
Macerata	Fiuminata	O	—	1
Perugia	Foligno	O	3	—
Id.	Nocera Umbra	O	1	—
Id.	Trevi	O	2	—
Rieti	Antrodoco	O	—	1
Id.	Labro	O	—	1
Roma	Roma	O	1	—
Taranto	Ginosa	O	2	—
Terni	Amelia	O	3	—
Trapani	Poggioreale	O	1	—
Viterbo	Tarquinia	O	4	—
Id.	Tuscania	O	1	—
Id.	Vetralla	O	—	1
Id.	Viterbo	O	1	—
			36	7
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.				
Catania	Castiglione di Sicilia	O	2	—
Id.	Catania	O	1	—
Id.	Linguaglossa	O	1	—
Id.	Randazzo	O	1	—
Enna	Piazza Armerina	O	3	—
Siracusa	Sortino	O	1	—
Teramo	Crognaleto	O	—	1
Trapani	Mazara del Vallo	O	2	—
			11	1
	Aborto epizootico.			
Bergamo	Bergamo	B	—	1
Bologna	Molinella	B	1	—
Id.	Crevalcore	B	1	1
Id.	Barricella	B	1	—
Id.	San Lazzaro di Savena	B	1	—
Id.	Monterenzio	P	1	—
Cremona	Persico Dosimo	B	1	1
Ferrara	Copparo	B	—	2
Forlì	Cesena	B	2	—
Id.	Rimini	B	2	—
Lucca	Lucca	B	—	1
Novara	Novara	B	3	—
Id.	Caltignaga	B	1	—
Id.	Vinzaglio	B	1	—
	Segue: Aborto epizootico.			
Padova	Noventa Padovana	B	—	1
Id.	Pontelongo	B	1	—
Roma	Roma	B	3	—
Teramo	Pineto	B	—	1
Udine	Malborghetto Valbruna	B	1	4
Id.	Suttrio	B	1	—
Id.	Tarvisio	B	—	1
Id.	Tolmezzo	B	1	—
			22	13
	Tubercolosi bovina.			
Bari	Casamassima	B	1	—
Id.	Molfetta	B	1	3
Id.	Trani	B	—	2
Ferrara	Argenta	B	—	1
Id.	Ferrara	B	—	8
Id.	Portomaggiore	B	—	2
Ravenna	Cervia	B	—	1
Treviso	Vittorio Veneto	B	1	—
			3	17
	Diarrea dei vitelli.			
Rovigo	Castelguglielmo	B	1	—
			1	—
	Peste aviaria.			
Cagliari	Senorbì	B	—	2
			—	2

RIEPILOGO
dal 1° al 15 maggio 1940-XVIII, n. 9

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
		Con casi di malattie		
1	Carbonchio Ematico	10	15	17
2	Carbonchio Sintomatico	1	1	1
3	Afta epizootica	55	415	1029
4	Malrossino dei suini	10	16	30
5	Peste e setticemia dei suini	13	26	18
6	Farcino Criptococcico	4	13	20
7	Rabbia	3	6	7
8	Rogna	13	23	44
9	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	5	8	12
10	Aborto epizootico	11	22	33
11	Tubercolosi bovina	4	8	20
12	Diarrea dei vitelli	1	1	1
13	Peste aviaria	1	1	2

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fl, felina.

(2411)

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamento di cognome - Avviso di rettifica

L'estratto del decreto Ministeriale n. 18292 del 14 marzo 1940-XVIII, concernente l'autorizzazione al cambiamento di cognome « Levi » in « Corvini » concessa ai minori Levi Luciana, Maria Luisa, Laura e Aldo, inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 maggio 1940, n. 106, deve intendersi rettificato come segue:

Levi Luciana, nata in Roma il 25 *gennaio* 1920 e non il 25 *novembre* 1920.

Levi Aldo, nato in Roma il 22 febbraio *1933* e non il 22 febbraio *1935*.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della legge n. 1055 del 13 luglio 1939-XVII.

(2637)

Ruoli di anzianità del personale per l'anno 1940-XVIII

Giusta l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale delle Amministrazioni dipendenti da questo Ministero, secondo la situazione al 1° gennaio 1940-XVIII.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno pervenire a questo Ministero nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(2626)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Bocchigliero (Cosenza), Ceccano (Frosinone), Bomarzo (Viterbo) e Orroli (Nuoro).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509 e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI, e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vedute le proposte della sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli, dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, e dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

1) Il signor Francesco Clausi fu Benedetto, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bocchigliero (Cosenza);

2) Il signor Felice Peruzzi fu Alessandro, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ceccano (Frosinone);

3) Il signor Domenico Vittori fu Ettore, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bomarzo (Viterbo);

4) Il signor Paolino Melis di Battista, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Orroli (Nuoro).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 luglio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2639)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso a due posti di relatore-ricercatore ingegnere meccanico del Consiglio nazionale delle ricerche

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 25 giugno 1937-XV, n. 1114, concernente il nuovo ordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche, convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 569;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a due posti di relatore-ricercatore ingegnere meccanico del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso:

a) gli insegnanti universitari di discipline attinenti all'ingegneria meccanica, o navale, o aeronautica, o industriale, esclusa la specialità chimica;

b) i funzionari laureati in ingegneria meccanica o navale, o in ingegneria aeronautica o in ingegneria industriale, esclusa la specialità chimica, appartenenti ai ruoli di gruppo *A* delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, di grado non inferiore al 7°;

c) le persone estranee ai ruoli delle Amministrazioni dello Stato che abbiano conseguito da almeno otto anni una delle tre lauree indicate alla lettera *b*) e siano riconosciute di singolare competenza nelle discipline attinenti all'ingegneria meccanica o navale o aeronautica o industriale dal Consiglio di presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche.

Con provvedimento non motivato e insindacabile del DUCE può essere disposta l'esclusione dal concorso degli aspiranti, indipendentemente dai requisiti e documenti prescritti.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso debbono essere scritte su carta bollata da L. 6 e pervenire a mezzo raccomandata alla Segreteria della presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche non oltre il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le pubblicazioni debbono essere presentate in cinque esemplari.

La domanda, i documenti e le pubblicazioni pervenute alla detta Segreteria dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati pel tramite d'ufficio, non sono presi in considerazione.

La data di arrivo è stabilita dal timbro e data della Segreteria suindicata. I candidati che risiedono nelle Colonie o all'estero potranno presentare nel termine di cui sopra la sola domanda, salvo a produrre i documenti entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

Art. 4.

Le domande degli aspiranti appartenenti ai ruoli delle Amministrazioni dello Stato debbono pervenire alla Segreteria della presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche per il tramite delle rispettive Amministrazioni ed essere corredate dello stato di servizio, di una relazione motivata sulla qualità dei servizi prestati e, tranne che per i professori universitari, delle note di qualifica.

Art. 5.

Le domande degli aspiranti estranei ai ruoli delle Amministrazioni dello Stato debbono contenere le indicazioni della paternità, del domicilio, dell'abituale residenza, nonchè del preciso recapito ed essere corredate dei seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea o copia notarile autentica di esso. Gli incaricati di insegnamento universitario ed i liberi docenti debbono inoltre presentare un attestato circa le loro attività e la loro posizione universitaria; tale attestato è rilasciato dal rettore delle Università o dal direttore dell'Istituto superiore;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII;

3) certificato su carta da bollo da L. 4, legalizzato, rilasciato dalla competente autorità comunale, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini italiani, ai fini del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto reale;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12, legalizzato dal procuratore del Re, e certificato di buona condotta morale, civile e politica su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

5) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che ne possano menomare l'idoneità al servizio.

Il detto certificato, se rilasciato da un medico provinciale, dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico militare, dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un ufficiale sanitario comunale, dovrà essere vistato dal podestà e legalizzato dal prefetto.

Per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di servizio militare non isolato all'estero, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato e contenere un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obbiettivo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati a visita di un sanitario di sua fiducia;

6) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o congedo illimitato, per coloro che abbiano prestato servizio militare, ovvero certificato di esito di leva per coloro che, avendo concorso alla leva, non abbiano prestato servizio militare. Gli ex combattenti dovranno produrre la dichiarazione integrativa da rilasciarsi dai distretti militari ai sensi della circolare n. 77 dell'8 gennaio 1923-I del Ministero della guerra (*Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 1933-XII, n. 291).

Gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per la difesa delle Colonie dell'A.O.I., o in servizio militare non isolato all'estero o dei caduti per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale degli orfani di guerra; ed i figli degli invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'A.O.I. o per servizio militare non isolato all'estero o per la causa fascista, dimostreranno la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del loro domicilio o della loro abituale residenza. In entrambi i casi i certificati dovranno essere legalizzati dai prefetti.

I marittimi imbarcati su navi mercantili durante la guerra dovranno, con apposito certificato, dimostrare tale loro qualità.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'A.O., o per servizio militare non isolato all'estero dovranno dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione oppure mediante uno dei certificati (mod. 69) rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi.

Art. 6.

Per tutti gli aspiranti è chiesto:

1) un certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato e vistato dal competente segretario federale o vice segretario federale o segretario federale amministrativo, comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, nonchè la data dell'iscrizione stessa.

Detto certificato deve essere sottoposto alla ratifica dell'Eccellenza il Segretario del Partito, Ministro Segretario di Stato o di uno dei Vice-segretari del P.N.F., solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per gli italiani non regnicoli e per i residenti all'estero il certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista dovrà essere firmato personalmente dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero, oppure essere rilasciato dal segretario del Fascio all'estero della località in cui risiede l'interessato e vistato per ratifica dal Segretario del Partito o da chi ne faccia le veci. Per i cittadini sanmarinesi residenti nel territorio della repubblica il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre per quelli residenti nel Regno sarà rilasciato dal segretario della Federazione che li ha in forza;

2) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal Comune di domicilio e legalizzato dal prefetto.

Art. 7.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I certificati di cui ai numeri 3, 4, 5 dell'art. 5 e 1 e 2 dell'art. 6, debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Ogni aspirante ha facoltà di presentare tutti quei titoli e documenti che creda utile produrre nei propri interessi.

Dei documenti e delle pubblicazioni prodotti deve essere compilato e unito alla domanda un elenco in sei copie sottoscritte dall'interessato.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice del concorso è composta dal vicepresidente del Consiglio nazionale delle ricerche, con funzione di presidente, di due consiglieri del Consiglio medesimo e di due professori ordinari di una Regia università.

Un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri di grado non inferiore all'ottavo funziona da segretario.

Art. 9.

Ogni commissario dispone di dieci punti per il complesso dei titoli di ciascun concorrente.

Risulterà vincitore del concorso quel candidato che avrà riportato il maggior numero dei voti con un minimo di sette decimi.

Non potranno peraltro conseguire la nomina coloro che non siano ammogliati o vedovi.

La graduatoria dei vincitori è approvata con provvedimento del DUCE del Fascismo, Capo del Governo.

Art. 10.

I vincitori del concorso estranei all'Amministrazione dello Stato e al personale del Consiglio nazionale delle ricerche saranno assunti in servizio di prova per la durata di sei mesi, con l'assegno pari a un dodicesimo dello stipendio iniziale del grado.

Art. 11.

A parità di merito si osserveranno, per quanto riguarda i titoli preferenziali, le disposizioni contenute nei Regi decreti-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Per i diritti preferenziali si osserveranno le norme dell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, e sue estensioni.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio o presso il Consiglio nazionale delle ricerche in Roma o presso uno degli Istituti nazionali dipendenti dal Consiglio medesimo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 maggio 1940-XVIII

p. Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
RUSSO

(2621)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso a quattordici posti di chimico aggiunto in prova nei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale dell'Amministrazione finanziaria;
Visto il decreto Ministeriale 29 ottobre 1939-XVIII, col quale venne indetto un concorso per esame a quattordici posti di chimico aggiunto in prova nei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette;
Visto il decreto Ministeriale 11 novembre 1939-XVIII col quale venne nominata la Commissione esaminatrice del concorso medesimo;
Visti gli atti della anzidetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;
Vista la graduatoria in merito formata dalla predetta Commissione esaminatrice;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a quattordici posti di chimico aggiunto in prova nei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette, indetto con decreto Ministeriale 29 ottobre 1939-XVIII.

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Medie delle prove scritte	Voto dell'esame orale	Somma dei voti
1	Paola Giuseppe Oscar	8,375	8 —	16,375
2	Manfroi Fedele	8,250	8 —	16,250
3	Robertucci Pasquale	8,625	7,600	16,225
4	Tundo Giuseppe Rocco	8,125	7,600	15,725
5	Ingravalle Antonio	7,562	7,500	15,062
6	Ros Marco	7,875	6,500	14,375
7	Musotto Antonio	7,375	6,900	14,275

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso anzidetto:

1. Paola Giuseppe Oscar
2. Manfroi Fedele
3. Robertucci Pasquale
4. Tundo Giuseppe Rocco
5. Ingravalle Antonio
6. Ros Marco
7. Musotto Antonio

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 maggio 1940-XVIII

Il Ministro: Di Revel

(2629)

REGIA PREFETTURA DI SIRACUSA

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

Visto il proprio decreto n. 31567 del 28 dicembre 1938-XVII con il quale veniva bandito il concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nei comuni di Augusta (1ª condotta), Augusta (frazione Brucoli), Noto (frazione Testa dell'acqua), Noto (frazione Frigintini), Melilli, Siracusa (frazione Priolo);
Visti i verbali della Commissione giudicatrice nonchè la graduatoria delle candidate risultate idonee;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie e gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di cui sopra:

1) La Ferlita Concetta fu Sebastiano . . . con punti 50,75/100
2) Curatolo Lucia fu Gaetano . . . . . . » 48,62/100
3) Giuliano Giovanna fu Nicola . . . . . » 47,75/100
4) Mennillo Clementina di Michele . . . . » 46,50/100
5) Messina Emilia di Paolo . . . . » 45 —/100

Siracusa, addì 21 giugno 1940-XVIII

Il prefetto: Azzaro

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

Visto il proprio decreto n. 31567 del 28 dicembre 1938-XVII con il quale veniva bandito il concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nei comuni di Augusta (1ª condotta), Augusta (frazione Brucoli), Noto (frazione Testa dell'acqua), Noto (frazione Frigintini), Melilli, Siracusa (frazione Priolo);
Visto il testo unico delle leggi sanitarie nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il proprio decreto d'uguale numero e data con il quale viene approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di cui si tratta;

Dichiara

le sottoindicate candidate vincitrici del concorso per il conferimento delle sedi a fianco di ciascuna di esse indicate:

5) La Ferlita Concetta fu Sebastiano, residente a Brucoli, per la condotta ostetrica di Augusta (1ª condotta);

2) Curatolo Lucia fu Gaetano, residente in San Cataldo (provincia di Caltanissetta), per la condotta ostetrica di Augusta (frazione Brucoli);

3) Giuliano Giovanna fu Nicola, residente in via Iblea, per la condotta ostetrica di Melilli;

4) Mennillo Clementina di Michele, residente in Siracusa (case popolari Borgata S. Lucia), per la condotta ostetrica di Siracusa (frazione Priolo);

5) Messina Emilia di Paolo, residente in via Maniaci n. 21, per la condotta ostetrica di Noto (frazione Testa dell'acqua).

Rimane non coperto il posto di ostetrica condotta della frazione di Frigintini.

Siracusa, addì 21 giugno 1940-XVIII

Il prefetto: Azzaro

(2592)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.